

10 NOV. 2010

PROT. N. 1403

Studio legale
Avv. Carlo Bassoli - Avv. Luciano Falcone
Patrocinanti in Cassazione
Via Priverno, 18 - 04100 Latina
Tel./Fax 0773695802 - 0773697127

TRIBUNALE CIVILE DI LATINA

ATTO DI CITAZIONE

Per: **COMUNE DI APRILIA** (C.F. 80003450592), in persona del Sindaco in carica Domenico D'Alessio, elettivamente domiciliato in Latina alla via Priverno, 18 presso lo studio degli Avv.ti Carlo Bassoli e Luciano Falcone del foro di Latina, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega in calce al presente atto in forza di delibere di Giunta comunale n. 212 del 06.08.2010 e n. 289 del 04.11.2010 (e-mail bassolistudio@interfree.it - fax a richiesta n.0773/695802).

Contro: **AUTORITA' DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 - LAZIO MERIDIONALE - LATINA (ATO 4)**, in persona del legale rappr.te pro tempore, nella sede istituita presso la Provincia di Latina in Latina alla via Costa n. 1; e contro **ACQUALATINA S.P.A.**, in persona del legale rapp.te in carica nella sede di V.le PL Nervi snc c/o Latina Fiori Torre 10 Mimose;

PREMESSO

1. La legge Regione Lazio 22.01.1996, n. 6, approvata in attuazione dell'art. 9 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, legge Galli, ha individuato la disciplina, le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

Detta L. R. ha, tra l'altro, istituito gli ambiti territoriali ottimali, tra i quali l'A. T. O. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina, e ha individuato, all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), le possibili forme di cooperazione.

Al comma 2 dell' art. 4 è stabilito che nel caso in cui venga prescelta la forma di cui al comma 1, lettera a), la convenzione, denominata **"Convenzione di cooperazione"**, è definita sulla base dello schema di convenzione di cooperazione contenuto nell'allegato B), **formante parte integrante della stessa legge**, mentre al comma 3 vengono precisati i punti da indicarsi nella Convenzione.

All'art. 6, comma 3 bis, ultimo periodo, è detto: "In caso di mancata esecuzione da parte degli enti locali delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Provincia responsabile del coordinamento dell'autorità d'ambito,

la Provincia stessa ne dà comunicazione alla Regione ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente".

All'art. 6, comma 3 ter, è detto : "Le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti,...sono definitive..... Resta ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei consigli degli enti locali convenzionati, ove espressamente prevista dalla presente legge".

Nei successivi artt. 8, 9, 10 e 11 sono previste la definizione, l'approvazione e la formale stipula con il soggetto gestore della " Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato".

L'art. 8 stabilisce che "la Giunta regionale...approva la Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 36 del 1994" (il quale art. 11 prevede che la Convenzione tipo debba contenere in particolare i punti indicati con le lettere da a) ad m)).

All'art. 9, comma 2, è precisato che "...gli enti locali definiscono e approvano la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo"; mentre al comma 4 è detto che "La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo di cui all'art. 8"

Il successivo art. 10 prevede i poteri sostitutivi della Regione, trascorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 9.

L'art. 8 dell'allegato tecnico al d.m. Di Pietro (Decreto del 1/8/96 - Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento) stabilisce che "nella Convenzione per l'affidamento della gestione, l'Ambito titolare della funzione deve fra l'altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi:

- 1) la tariffa media come sopra determinata;
- 2) l'articolazione tariffaria diversificata all'interno dell'esercizio;
- 3) le variazioni ammesse nel tempo, sia a causa del fattore inflattivo che del limite di prezzo k di incremento;

- 4) il costo operativo iniziale, sul quale operare la riduzione di cui al punto successivo;
- 5) la fissazione del coefficiente di riduzione del costo operativo;
- 6) il piano degli investimenti connesso alla tariffa, come definito all'art. 4, e la puntuale verifica degli investimenti previsti, la loro temporalizzazione, nonché le penali a carico del gestore inadempiente;”.

L'art. 17 della Convenzione di cooperazione disciplina le modalità per la predisposizione (comma 1), la definizione (comma 2) e l'approvazione (comma 3) della Convenzione di gestione.

In particolare al comma 3 è detto: “ gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la “convenzione per la gestione del servizio idrico integrato”, ed il relativo disciplinare nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996” (detto articolo 17 è identico a quello della Convenzione tipo allegata alla legge regionale e formante parte integrante della stessa).

All'art. 19, comma 2 è detto che “Il programma degli interventi è approvato dai consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla convenzione per la gestione del servizio integrato di cui all'articolo 17 della presente convenzione”.

All'art. 20, comma 1 della stessa Convenzione di cooperazione è detto che “Contestualmente al piano finanziario di cui al precedente articolo 19 ed in relazione allo stesso gli enti locali convenzionati determinano la tariffa.....”

2. Il sistema normativo composto dalla legge regionale n. 6/1996 e dalla Convenzione di cooperazione (tanto quella tipo allegata a detta L. R. n.6/96, che quella effettivamente stipulata per l'ATO 4) prevede un procedimento complesso per la stipula della Convenzione tra l'ATO e il soggetto gestore (Convenzione di gestione), che si articola nelle seguenti fasi: ha inizio con la delibera della Conferenza dei sindaci e dei presidenti di approvazione del documento portante la Convenzione di gestione (o meglio, del testo della Convenzione che dovrà essere stipulata con il soggetto gestore), sulla base dello schema di convenzione

predisposto dalla Giunta regionale secondo la citata L. R. n. 6/96; prosegue (o almeno così dovrebbe essere) con l'invio di tale documento da parte della Provincia a tutti gli enti locali convenzionati, per l'approvazione nei rispettivi Consigli; segue l'eventuale fase di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di non approvazione di alcuni Consigli comunali; si conclude, dopo l'esito positivo delle precedenti fasi, con l'effettiva stipula della Convenzione tra l'ATO (in persona del Presidente della Provincia di coordinamento, su apposita ed espressa delega da conferirgli ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) e il soggetto gestore (nella fattispecie, Acqualatina).

Detto sistema contiene tutte le disposizioni occorrenti per una sollecita definizione delle eventuali problematiche e, nel contempo, predispone gli strumenti necessari a tutela dei singoli enti locali convenzionati da un lato, dell'intero ATO dall'altro.

Per quanto attiene, in particolare, alla Convenzione di gestione, sono previsti i poteri sostitutivi della Regione, nel caso in cui, nei tempi previsti, i singoli consigli comunali non approvino la Convenzione.

Scaturisce, infatti, dalla combinazione di diverse norme (Convenzione di cooperazione: art. 8, lettera b); art. 17 – L.R. n. 6/96: art. 4,5,6,7,8,9,10,11), che, ove nei tempi desumibili dalla combinazione dell'art. 8 Convenzione di cooperazione e degli artt. 6, comma 3 bis – non ottemperino i singoli consigli comunali, ossia trascorsi i trenta giorni dalla comunicazione da parte della Provincia, nella richiamata qualità, “ *la Provincia stessa ne dà comunicazione alla Regione ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente* ”.

Dunque, dal combinato disposto delle riportate norme, deriva che la Convenzione di gestione deve essere necessariamente approvata dai consigli degli enti locali convenzionati, tanto da essere previsti i poteri sostitutivi della Regione in caso di mancata approvazione nei termini stabiliti, come devono essere approvati gli altri atti (tra i quali la tariffa e tutti quelli riportati all'art. 8 dell'allegato al d.m. Di Pietro) che sono indicati come facenti parte della Convenzione, ovvero ad essa collegati, non essendo sufficiente che la Convenzione stessa sia stata approvata dal competente organo dell'ATO costituito dalla Conferenza dei sindaci e dai presidenti.

Non è lecito ritenere – come sostengono l'ATO ed Acqualatina - che non esiste una norma che preveda la necessità dell'approvazione da parte dei competenti consigli comunali.

L'eccezione è del tutto errata.

L'interpretazione sopra prospettata della norma di cui all'art. 6, comma 6ter L.R. n. 6/1996, è corretta, essendo evidente, anche in base ai criteri di cui all'art. 12 delle preleggi, che il legislatore, dopo avere affermato il principio che "le decisioni assunte dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti sono definitive ed immediatamente operative, ne introduce un correttivo contenuto nell'espressione "resta ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei Consigli degli enti locali convenzionati".

Come ben rilevato dal TAR Lazio, sez. Latina con le sentenze n. 136/2007 e n. 122/09, l'approvazione della Convenzione di gestione da parte dei Consigli comunali è espressamente prevista dalla legge; la norma è, infatti, costituita proprio dalla Convenzione di cooperazione (che regola i rapporti tra i consociati) – in particolare dall'art. 17, ribadito dai successivi artt. 19 e 30 - poichè al comma 2 dell' art. 4 della citata ed invocata legge Regione Lazio n. 6 del 22.01.1996, è stabilito che nel caso in cui venga prescelta la forma di cui al comma 1, lettera a), la convenzione, denominata "Convenzione di cooperazione", è definita sulla base dello schema di convenzione di cooperazione contenuto nell'allegato B), formante parte integrante della stessa legge.

Nella fattispecie, gli artt. 17, 19 e 20 della Convenzione di cooperazione riportano quanto contenuto nello schema di Convenzione contenuto nell'allegato B alla L.R. Lazio n. 6/1996.

La normativa specifica in materia di s.i.i., come sopra richiamata, attribuisce specificamente ai consigli degli enti locali la competenza ad approvare alcuni atti, tra i quali certamente la Convenzione di cooperazione (e, ovviamente le sue modifiche successive) e la Convenzione di gestione, la cui approvazione da parte dei Consigli

è, altresì, espressamente richiesta dalla Convenzione di cooperazione (cfr. artt. 17 e 19).

Ribadiamo che, una cosa è l'obbligo per i Comuni di far parte dell'ATO, con la successiva approvazione della Convenzione di cooperazione, altra è quella di approvare la Convenzione di gestione (con tutti i suoi allegati e con il relativo Disciplinare tecnico), che non scaturisce automaticamente da tale partecipazione, potendo e dovendo i singoli Consigli accertarne la corrispondenza alla Convenzione tipo disposta dalla legge regionale e la conformità alle cogenti norme di cui alla legge Galli, al d.m. Di Pietro e alla stessa legislazione regionale, legittimamente non approvando una Convenzione di gestione non rispondente e/o difforme.

L'obbligo di approvazione da parte dei Consigli comunali (manifestato dall'art. 17 della Convenzione di cooperazione con l'espressione "s'impegnano ad approvare") va, pertanto, ritenuto esistente esclusivamente nel caso in cui sussista piena corrispondenza e conformità alla Convenzione tipo e alle norme appena richiamate.

Come correttamente rilevato dal giudice amministrativo, l'obbligo di approvare contiene in sé quello di non approvare.

Non può che essere questo il significato del richiamato comma 4 dell'art. 8 legge regionale n. 6/96, chè altrimenti non avrebbe alcun senso l'approvazione da parte della Regione di una Convenzione-tipo, ove poi le singole Autorità d'ambito fossero libere di determinare liberamente il contenuto delle Convenzioni da applicare.

Evidentemente, il legislatore, effettuando una precisa scelta in tal senso, ha voluto riservare ai consigli dei singoli Enti le suddette limitate competenze a maggior tutela degli interessi delle collettività locali, meglio rappresentati in sede di Consiglio comunale, che di Conferenza dei sindaci.

L'attribuzione di tale competenza ai Consigli è, tuttavia, limitata dalla previsione dei poteri sostitutivi della Regione, da esercitarsi solo nel caso in cui il consiglio comunale non abbia approvato la Convenzione pur essendo la stessa pienamente conforme alla convenzione-tipo e nel rispetto della cogente normativa.

3. Con Delibera giunta regionale n. 6924 del 4 novembre 1997 veniva approvata la Convenzione "tipo" per la gestione del Servizio Idrico Integrato per gli Ambiti idrici ottimali (ATO) della Regione Lazio.

Detta Convenzione "tipo" contiene anche (come allegato C) il Disciplinare tecnico regionale "tipo" successivamente integrato dall'Assessorato Regionale Opere e Reti di Servizi e Mobilità (prot. n. 4817 del 17.03.2000).

Convenzione tipo e disciplinare tecnico tipo, documenti fondamentali per la gestione del servizio idrico, risultano tra la documentazione allegata al bando di gara per la selezione del socio privato per il gestore idrico nell'ATO4, giusta delibera della Conferenza dei Sindaci ATO4 n.7-2000 del 21/3/2000.

Successivamente, con delibera della Conferenza dei sindaci ATO 4 n.1 del 9 aprile 2002, veniva approvato lo schema di Convenzione di gestione per l'ATO4.

La Convenzione di gestione (nel testo corrispondente allo schema di Convenzione deliberato della Conferenza dei Sindaci) veniva poi sottoscritta tra il Presidente pro-tempore della provincia di Latina e la società Acqualatina spa (il gestore) con atto rep.20257 del 2/8/2002.

A tale Convenzione di gestione dell'ATO4 veniva allegato anche il Disciplinare tecnico regionale "tipo".

La Conferenza dei Sindaci dell'ATO4, con delibera n.6 del 14/7/2006, apportava modifiche allo schema di Convenzione di gestione del 2002, nonché al Disciplinare Tecnico allegato.

Con la stessa delibera venivano inoltre modificati il testo del Regolamento di servizio, il piano degli investimenti ed il piano economico-finanziario.

Tutte le modifiche venivano inserite nella nuova Convenzione di gestione di cui all'atto rep. 20518 del 25 gennaio 2007, con i suoi allegati, sottoscritto tra il Presidente pro-tempore della provincia di Latina, per l'ATO4, ed Acqualatina s.p.a.

Nella fattispecie dell'ATO 4, la Convenzione di gestione, tanto nel testo approvato nel 2002, che in quello del 2007, non è stata approvata dai Consigli dei Comuni consociati, anzi il Consiglio comunale di Aprilia ha espressamente deliberato di non approvarla.

4. In data 01/07/2004 il Sindaco di Aprilia, per sua determinazione e volontà – senza alcun deliberato in tal senso del competente organo consiliare e, pertanto, sprovvisto dei necessari poteri di rappresentanza - consegnava ad Acqualatina gli impianti idrici comunali, come da verbale in pari data.

4bis. A seguito del decreto n. 475/2002 del 22.10.2002 del Presidente della Giunta regionale del Lazio, il gestore Acqualatina s.p.a. prendeva in consegna anche le opere di cui all'allegato n. 1 del decreto, con lo stesso trasferite dalla Regione al Comune di Aprilia.

5. Con deliberazioni n. 13 del 27 settembre 2005 avente ad oggetto "Servizio idrico determinazioni" e n. 2 del 24 febbraio 2006 avente ad oggetto "Servizio idrico integrato. Modifiche alla convenzione di cooperazione; Conferenza dei sindaci; Convenzione per la gestione- determinazioni" il Consiglio comunale di Aprilia decideva di non approvare le modifiche alla convenzione di cooperazione e la convenzione di gestione dell'ATO4.

Dette delibere venivano impugnate dalla Provincia di Latina avanti al TAR Lazio, sez. Latina, che con sentenza n.136/2007 accoglieva in parte il ricorso, tuttavia affermando, tra l'altro, il principio della necessaria approvazione della Convenzione di gestione da parte dei Consigli dei comuni consociati nell'ATO 4.

Il giudizio di appello, promosso dalla stessa Provincia di Latina, si concludeva con la sentenza n. 5501/2009 della V sezione del Consiglio di Stato, con la quale veniva dichiarata la inammissibilità del ricorso in primo grado e confermati i principi espressi dal TAR in materia di approvazione della Convenzione di gestione.

Medio tempore, la Regione Lazio, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 44 del 25 gennaio 2007, deliberava di non esercitare i poteri sostitutivi - (sollecitati dalla Provincia di Latina) previsti dall'art. 6, comma 3 bis, della Legge Regione Lazio n. 6/96 - nei confronti del Comune di Aprilia, poiché la convenzione di gestione ATO4 non è conforme alla normativa vigente ed in particolare "non è assolutamente in linea con la Convenzione tipo adottata dalla Regione Lazio in quanto se ne discosta con l'introduzione di nuovi quattro articoli (17bis,18bis, 30bis, 30ter) oltre a modificarne sostanzialmente altri 3 (il n. 12, 30 e 34)".

Con la sentenza n.122/2009 il T.A.R. Lazio, sezione distaccata di Latina, definitivamente esprimendosi sul ricorso n. 550/2007, instaurato da Acqualatina spa per vedere annullata la suddetta delibera di Giunta Regione Lazio n. 44 del 25 gennaio 2007, respingeva il ricorso e confermava che: " ... (omissis) non appare incongruo che, nel contesto di un sistema operante secondo il principio in base al quale le decisioni della maggioranza sono impegnative e vincolanti per la minoranza, sia invece previsto che gli atti (convenzione di cooperazione e convenzione di gestione) "fondamentali", cioè quelli che stabiliscono il quadro istituzionale in cui l'organizzazione comune è destinata a operare e a adottare le sue decisioni, siano invece assoggettati ad approvazione dei consigli degli enti convenzionati" "(omissis) La sezione non condivide gli assunti di Acqualatina, ritenendo invece che lo schema di convenzione di gestione approvato dalla regione Lazio sia interamente vincolante ed escluda pertanto che le Autorità d'Ambito possano discostarsene in particolare introducendovi disposizioni che - come quelle censurate dalla delibera impugnata (e indipendentemente dal merito del loro contenuto) - alterano sostanzialmente l'assetto dei rapporti tra l'Autorità e il gestore, come delineati dallo schema."

6. Come rilevato dal Consiglio comunale di Aprilia con delibera n. 21/2010, è altresì vero quanto segue.

Lo schema di Convenzione di gestione ATO4 e suoi allegati, predisposti dalla Conferenza dei Sindaci con atto n. 1 del 9 aprile 2002, nonché quello, portante modifiche ed integrazioni, predisposto con atto n. 6 del 14 luglio 2006 e suoi allegati dalla Conferenza d'ambito sono significativamente difformi dallo convenzione-tipo approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 6924 il 4/11/1997 e posta a base di gara per la scelta del socio privato per la costituzione della società di gestione; tali difformità rappresentano un considerevole svantaggio per gli enti pubblici e la collettività; l'iniziale convenzione di gestione di cui all'atto rep.20257 del 2 agosto 2002 con i suoi allegati, nonché quella successiva di cui all'atto rep. 20518 del 25 gennaio 2007 con i suoi allegati, sono state stipulate dal presidente *pro-tempore* della Provincia di Latina, in rappresentanza dell'ATO4 con la società Acqualatina s.p.a,

senza la prodromica approvazione dei relativi schemi della convenzione di gestione (e dei suoi allegati), predisposti dalla conferenza d'ambito, da parte dei consigli dei Comuni convenzionati, tra i quali quello di questo Ente, e che quindi gli atti sottoscritti sono stati stipulati in violazione della procedura prevista dalla Legge Regione Lazio n.6/96 (art.li 6 e 9), nonché dalla convenzione di cooperazione A.T.O.4 (art.li 3,17,19,20), di cui alla Deliberazione consiliare n.2 del 16 febbraio 1998.

La Regione Lazio, con la deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 883 del 28 novembre 2008 con la quale si prendeva atto della relazione conclusiva dell'indagine amministrativa sul servizio idrico nell'A.T.O.4, avviata con deliberazione di Giunta Regionale n.44 del 25 gennaio 2007, concludendo che "emergono diverse rilevanti criticità nella gestione del servizio idrico integrato ATO4, scaturite principalmente dalle modifiche apportate alle convenzioni di cooperazione e di gestione e al programma di interventi, parte integrante del piano d'ambito, successivamente all'aggiudicazione della gara per la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio idrico integrato e specificamente dall'inserimento, nella convenzione di gestione, di articoli non presenti nella convenzione tipo di cui alla DGR 6924/1997 (allegata al disciplinare di gara) (articoli 17 bis, 18 bis, 30 bis, 30 ter) e dalle modifiche sostanziali ad altri articoli (articoli 6, 12, 18, 19, 24, 33, 34) nonché dalla modifica degli articoli 12 e 13 della convenzione di cooperazione" tali che "determinano una difformità rispetto alla convenzione di gestione tipo di cui alla DGR 6924/1997". Ed inoltre l'indagine ha rilevato che "sia la convenzione di gestione e le relative modifiche, che le modifiche alla convenzione di cooperazione che le variazioni al programma degli interventi, non sono state approvate da parte dei consigli dei comuni convenzionati, contrariamente a quanto previsto dall'art. 6 l.r. 6/1996".

7. E' assolutamente evidente il fatto che la convenzione di gestione, risultante dagli atti rep. 20257 del 2 agosto 2002 con i suoi allegati e rep. 20518 del 25 gennaio 2007 con i suoi allegati, contiene disposizioni illegittime comportanti immotivati vantaggi a favore del gestore Acqualatina s.p.a. e svantaggi per l'A.T.O.4, oltre che per i singoli Comuni convenzionati, nonché per gli utenti del servizio idrico, come risulta dalle

deliberazioni della Giunta Regionale n. 44 del 25 gennaio 2007 e n. 883 del 28 novembre 2008.

Al riguardo, si evidenzia che, comunque, la Convenzione di gestione deliberata dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti presenta sostanziali differenze e difformità rispetto alla Convenzione tipo deliberata dalla Regione Lazio.

- Sulle differenze con la Convenzione tipo e la non conformità alla normativa.

In merito alla non conformità alla vigente normativa e alle differenze, anche in materia di tariffe del s.i.i., tra la Convenzione di gestione (e degli allegati, quali il Disciplinare tecnico e gli atti riguardanti la tariffa in tutte le sue componenti e articolazioni) approvata dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti e la Convenzione tipo (con i relativi allegati e documenti integrativi) portata in allegato alla L.R. N. 6/1996, è sufficiente l'esame, anche comparativo, di tali documenti ad escludere il preteso obbligo di approvazione da parte del Consiglio comunale:

- per i successivi anni viene stabilita e determinata una tariffa binaria, comprendente una quota fissa non consentita dal metodo, come riscontrabile, altresì, dalla Convenzione di gestione tipo (cfr. art. 12);

- il limite di prezzo K viene indicato, per il primo anno, nella misura notevolmente superiore alla percentuale massima consentita dalla normativa;

- al capitolo 12.3 del Disciplinare tecnico viene prevista la possibilità di conguagli in danno degli utenti sulle tariffe praticate nell'anno precedente, possibilità non contemplate dal Disciplinare tecnico tipo, né da altra normativa;

- la tariffa (o almeno la componente dei costi operativi e degli ammortamenti) è calcolata in misura eccedente rispetto alla tariffa di riferimento (tra l'altro non indicata in nessun documento ATO 4).

Le stesse considerazioni sin qui svolte nel presente atto valgono per la Convenzione di gestione risultante dall'atto ATO N.4 "Lazio Meridionale - Latina", rep. n. 20518 del 25.01.2007, autenticato dal Segretario Generale M. F. Mantovani e registrato presso l'Agenzia Entrate-Ufficio di Latina al n.1113 il 06.02.2007 e successivamente conosciuto, avente ad oggetto "Convenzione per la gestione del servizio idrico

integrato” e “Atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 20257 del 2 agosto 2002”, convenuta e stipulata tra Il Presidente della Provincia di Latina in carica, in rappresentanza dell’Autorità dell’Ambito Ottimale N.4 - Lazio Meridionale - e la Società ACQUALATINA SpA in persona dell’Amministratore delegato in carica.

Sulla Convenzione di gestione:

- all’art. 6, comma 4, vengono modificati i livelli minimi, portandoli da quelli previsti dalla norma a quelli concordati con l’ATO;
- all’art. 9, comma 3, vengono modificate le modalità di diffusione della carta dei servizi, rendendole più generiche rispetto alle precedenti che, tra l’altro, ne prevedevano la consegna ad ogni utente (in tal modo l’utente sarà più difficilmente a conoscenza dell’intero contenuto della carta);
- all’art. 12, comma 4, in tema di variazione della tariffa negli anni, viene aggiunto il recupero della differenza tra l’inflazione programmata e quella reale (in contrasto col d.m. Di Pietro che limita il recupero all’inflazione programmata);
- al comma 5 dello stesso articolo viene aumentata la percentuale relativa al limite di prezzo K per gli anni 5° e 6° e si indica al 5% per gli anni dal 7° al 12°.

Sul Disciplinare tecnico:

- al capitolo 1.1, lettera d), tra le attività comprese nel servizio ordinario vengono eliminate la depurazione delle acque bianche e la pulitura delle caditoie stradali;
- al capitolo 4, l’operatività del parametro QUAL viene rinviata al periodo successivo al 2012 (non più alla fine del primo triennio);
- al capitolo 12.3, viene previsto un meccanismo di aumento della tariffa quasi automatico, prescindendo da ogni considerazione diversa da quelle ivi indicate, in tal modo facendo gravare sull’utente dette circostanze (scostamento sia dai volumi che dall’importo totale dell’introito da tariffa), senza effettuare altre valutazioni che potrebbero condurre a soluzioni più eque e vantaggiose per l’utenza;
- sempre al capitolo 12.3 viene stabilita una ripartizione dell’eventuale maggiore efficienza della gestione a vantaggio del Gestore, mentre, soprattutto in caso di precedenti aumenti tariffari dovuti al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario, detto recupero dovrebbe andare ad incidere sulla tariffa al fine di una sua diminuzione;
- ancora allo stesso capitolo, vengono modificati sia per il tempo che per il coefficiente, i parametri MALL e PAN;

Sul regolamento del servizio idrico integrato:

- all'art. 4, comma 3, il gestore si assicura il pagamento prima di eseguire i lavori ivi previsti, allo stesso modo di quanto dispone per altra fattispecie l'art. 5, comma 3;
- all'art. 4, comma 4, il gestore assicura la somministrazione del servizio fino al limite della proprietà privata e non più necessariamente fino all'apparecchio di misurazione (come equamente era previsto prima);
- all'art. 8, comma 5, viene limitata la responsabilità del Gestore per la potabilità dell'acqua fino al limite della proprietà privata e non più fino all'apparecchio misuratore;
- all'art. 10, commi 2 e 6, viene notevolmente aggravato l'obbligo dell'utente riguardante la documentazione richiesta e il tempo (dalla presa di possesso dell'immobile) entro il quale deve effettuare la richiesta per non incorrere in ulteriori oneri e sanzioni;
- all'art. 12, comma 1, è imposta una cauzione pari al 50% della quota fissa annua, con evidente aggravio per l'utente nell'ipotesi in cui la quota fissa della tariffa dovesse essere ritenuta legittima e vieppiù ove non fosse limitata al nolo contatore di cui alla delibera CIP n. 45/74;
- al successivo comma 3, è resa più indeterminata la data dalla quale il gestore dovrà dare avvio alla fornitura;
- all'art. 18, comma 2, vengono previsti casi di risoluzione immediata senza preavviso, prima contemplati diversamente;
- all'art. 34, comma 4, è previsto un addebito presunto di 150 mc. per il caso ivi ipotizzato;
- agli artt. 28 e 29, sono inseriti diversi aggravii e addebiti possibili a carico dell'utente, prima non previsti;
- all'art. 32, oltre alla contestata quota fissa, è previsto un addebito di consumo all'utente in modo arbitrario e sfavorevole, nella generica ipotesi che non sia possibile procedere alla misurazione dell'effettivo consumo;
- all'art. 36, comma 2, la facoltà di rimborso a favore dell'utente è limitata ad importi superiori a 80 euro;
- all'art. 37, oltre agli illegittimi interessi di mora, al comma 4 sono addebitate anche le spese per l'affidamento del recupero a società esterne;
- all'art. 41 è inserita la necessità del nulla osta da parte del gestore per gli scarichi domestici e assimilabili;
- il Capo XI sugli usi impropri rappresenta, in modo particolare per la parte relativa alle sanzioni, alla morosità, alla sospensione del servizio e alla

fatturazione di importi stimati, un complesso di disposizioni vessatorie e, comunque, sfavorevoli all'utenza.

Quindi, sia la convenzione di gestione ATO4-2002, che quella ATO4-2006/07 presentano rilevanti difformità rispetto a quella "TIPO" approvata dalla giunta regionale (DGR n. 6924 del 4/11/1997), così come presenta difformità rilevanti il Disciplinare tecnico ATO4-2006 rispetto a quello "TIPO" emanato dalla Regione Lazio.

Può, comunque, risultare utile evidenziare alcuni aspetti.

Di seguito riportiamo le difformità più rilevanti delle Convenzioni di gestione ATO 4 del 2002 e del 2006/07 rispetto alla Convenzione "tipo", nonché quelle tra il Disciplinare tecnico ATO 4 del 2006/07 e quello "tipo".

Le brevi osservazioni riportate in appendice alle difformità evidenziano gli effetti negativi, sia per i Comuni d'ambito, che per l'utenza.

Per facilitare il confronto tra i testi difformi si riporta in neretto la formulazione "tipo", in *neretto corsivo* le modifiche e/o integrazioni e le aggiunte apportate con le convenzioni ATO 4 ed il disciplinare ATO4, in ~~neretto corsivo barrato~~ le parti eliminate rispetto alla formulazione "tipo".

Difformità rilevanti tra Convenzione di gestione tipo e convenzione di gestione ATO 4 /2002 e 2006/07.

Articolo 6- Livelli di servizio e riduzione delle perdite (Convenzione tipo)

1. Il GESTORE prende atto che i livelli dei servizi affidati sono attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel PIANO e riportati nel capitolo 5 del DISCIPLINARE nei termini e con le modalità ivi definite; il raggiungimento nei termini previsti di tali livelli è presupposto per le variazioni di tariffa previste al successivo articolo 12.
3. Il GESTORE procederà alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui il Decreto Ministeriale 8 gennaio 1977 n. 99, secondo i tempi e le modalità di cui il capitolo 1 de DISCIPLINARE, con gli interventi di adeguamento degli impianti e reti esistenti i cui tempi, modalità e oneri sono indicati al capitolo 17 del DISCIPLINARE.

Articolo 6- Livelli di servizio e riduzione delle perdite (convenzione ATO4 2002)

1. Il Gestore prende atto che i livelli dei servizi affidati sono attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del DISCIPLINARE.

2. Le parti prendono atto e convengono che, qualora lo stato delle opere risultasse essere differente da quello indicato nella ricognizione, il Gestore non incorrerà in nessuna responsabilità nel caso in cui non riesca a garantire i livelli di servizio indicati al precedente comma 1. Si applicherà in tal caso quanto previsto al successivo articolo 30 ter.

3. Il GESTORE si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel PIANO, nei tempi e con le modalità ivi indicati. Per quanto riguarda il parametro MALL, al termine del primo triennio ed ai fini delle sue successive applicazioni verrà approvata congiuntamente, avvalendosi dell'esperienza maturata, una verifica delle modalità di determinazione del parametro stesso in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio e l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Articolo 6- Livelli di servizio e riduzione delle perdite (convenzione ATO4 2006/07)

3. Il GESTORE si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel PIANO, nei tempi e con le modalità ivi indicati. Per quanto riguarda il parametro MALL, al termine del periodo coincidente con la realizzazione della prima parte del programma trentennale degli Interventi ed ai fini delle sue successive applicazioni verrà approvata congiuntamente, avvalendosi dell'esperienza maturata, una verifica delle modalità di determinazione del parametro stesso in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio e l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Considerazioni sulla formulazione del comma 2 dell'art.6

Il comma 2 dell'art.6₂ come formulato nella Convenzione ATO4 consente al gestore di essere esonerato dal raggiungimento dei livelli di servizio secondo il parametro MALL per una qualsiasi differenza dello stato delle opere (tra l'altro da ritenersi

conosciuta a seguito dell'avvenuta ricognizione ed accettata nella gara d'appalto), anche quando la differenza non sia tale da compromettere effettivamente la gestione del servizio stesso.

Basterebbe, quindi, che un solo depuratore o una sola sorgente presi in gestione si trovino in uno stato differente per esonerare il gestore dalla responsabilità correlata al livello del servizio reso.

Ciò nonostante al momento del trasferimento le opere vengono visionate ed accettate dal gestore (il quale può rifiutarsi di prendere in consegna un impianto inefficiente, oppure accettarlo con riserva, perdendo la cauzione versata in sede di appalto - sul punto si veda la sentenza Tribunale di Latina n. 2058 del 30/12/2008 con la quale è stato condannato l'ex amministratore delegato di Acqualatina spa - Ing.Cyna Bernard, per il reato di danneggiamento aggravato).

Ne consegue che l'accettazione di opere in stato differente rispetto alla ricognizione (effettuata dallo studio specializzato C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.-Roma ed inserita nella documentazione di gara) può essere un utile "escamotage" del gestore per non avere responsabilità sul mancato raggiungimento dei livelli di servizio, che per legge e per contratto è tenuto a garantire.

Considerazioni sulla formulazione del comma 3 dell'art.6

L'art.6 comma 3, della convenzione ATO4-2002 e 2006/07, che è identico nella prima parte all'art.6 comma 2 della convenzione tipo (poiché entrambi prevedono che "Il GESTORE si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel PIANO nei termini e con le modalità ivi definite"), differisce nella seconda parte.

Infatti, nella convenzione tipo è scritto che "il raggiungimento nei termini previsti di tali livelli è presupposto per le variazioni di tariffa previste al successivo articolo 12.", mentre in quella ATO4-2002 è scritto: "Per quanto riguarda il parametro MALL, al termine del primo triennio ed ai fini delle sue successive applicazioni verrà approvata congiuntamente, avvalendosi dell'esperienza maturata, una verifica delle modalità di determinazione del parametro stesso in modo da

assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio e l'equilibrio economico finanziario della gestione".

Nella convenzione ATO 2006/07 viene introdotta un'altra differenza e per l'applicazione del parametro MALL si prevede una rimodulazione della sua determinazione *al termine del periodo coincidente con la realizzazione della prima parte del programma trentennale degli Interventi*, oggi coincidente con l'anno 2011.

Si tenga presente che i livelli di servizio da raggiungere sono espressi attraverso un indicatore numerico chiamato MALL: Metodo Adimensionale Livelli. Esso esprime numericamente la qualità del livello di servizio effettuato dal gestore, anno per anno. La metodologia di calcolo è dettagliatamente descritta al capitolo 1.2 -Parametri di misurazione delle prestazioni- del disciplinare tecnico allegato alla convenzione. In generale per ogni scostamento dal livello ottimale di servizio (valore MALL=1), verrà applicata una penale che prevede la riduzione percentuale della tariffa assicurata al gestore per la copertura dei costi. Questo al fine di stimolare il gestore a livelli ottimali di servizio.

Come appare evidente, nella formulazione della Convenzione i livelli di servizio da raggiungere (misurati con il MALL), sono *conditio sine qua non* per operare la variazione di tariffa, mentre in quella ATO4-2002 e 2006/07 è messa in discussione la misurazione e l'applicazione imperativa del MALL come previsto nel disciplinare tecnico, poiché si rimanda ad una *"una verifica delle modalità di determinazione del parametro"* che lo si vincola anche *"all'equilibrio economico finanziario della gestione"*. Il che significa che i criteri di misurazione dei livelli di servizio devono essere ridotti in modo tale da evitare che il conseguente mancato aumento della tariffa vada ad incidere sull'equilibrio economico del gestore.

Al riguardo, si osserva che la decurtazione della tariffa per mancato raggiungimento dei livelli di servizio è un "beneficio" economico che viene di fatto riconosciuto all'utenza a fronte di un servizio di qualità inferiori ai livelli determinati dalla legge.

In un successivo punto del presente atto verrà spiegato cosa ha significato in concreto la mancata applicazione del parametro MALL.

Articolo 9 comma 3- carta dei servizi (convenzione tipo)

L'art.9, comma 3 prevedeva che :**"al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza il GESTORE assicura la diffusione della Carta dei Servizi, allegata sotto la lettera E), attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità presso tutti i suoi uffici aperti al pubblico"**.

Articolo 9 comma 3- carta dei servizi (convenzione ATO4-2006/07)

L'art.9 comma 3 prevedeva che :**"al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza il GESTORE assicura la massima diffusione della Carta dei Servizi, allegata sotto la lettera E). La conoscenza sarà garantita contenendo al massimo gli aggravii di costo per l'utenza."**

Considerazioni sul comma 3 dell'art.9

Premesso che in realtà la consegna di una copia della carta dei servizi ad ogni utente non è mai avvenuta, così come non è avvenuta l'informazione delle nuove condizioni di contratto (prevista ex art.55 del regolamento d'utenza) all'atto della presa in carico del servizio nei vari comuni, si rileva che, secondo la convenzione ATO4, la conoscenza della carta dei servizi da obbligo contrattuale previsto in quella tipo, con la consegna di una copia ad ogni utente, viene assicurata genericamente con la massima diffusione della stessa, così che l'utente viene di fatto nelle condizioni di non poter eccepire la mancata conoscenza che diviene un suo dovere e non più un preciso obbligo del gestore.

Si consideri, inoltre, che il risparmio è conseguito dal gestore a scapito dei diritti dell'utenza e senza alcun beneficio in termini di tariffa applicata. Si pensi che, ipotizzando un costo di 3 euro per la stampa e l'invio della documentazione prevista in convenzione (i due documenti carta dei servizi e regolamento constano di 110 pagine!) ai circa 250.000 utenti dell'ATO 4, il gestore ha realizzato un risparmio di ben 750.000 euro!

Articolo 11- Durata del contratto (convenzione TIPO)

1. La presente convenzione ha la durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 11- Durata del contratto (convenzione ATO4 2002)

1. La presente convenzione ha la durata di anni 30 a partire dalla data della sua sottoscrizione.

2. Se per qualsivoglia motivo, anche indipendente dalla volontà dell'Autorità di Ambito e anche per effetto dell'applicazione di leggi vigenti o per effetto del sopravvenire di nuove disposizioni normative o di nuove interpretazioni delle norme esistenti, l'affidamento al Gestore del Servizio dovesse avere una durata inferiore a quella di cui al precedente comma, le Parti dovranno rivedere il Piano con particolare riferimento al programma degli interventi, al piano economico finanziario, e al piano tariffario al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della iniziativa. Si applicherà in tale ipotesi quanto previsto dagli articoli 30 bis e 30 ter.

Considerazioni sul comma 2 dell'art.11 convenzione

Ancora una volta l'equilibrio economico finanziario del gestore viene considerato un obbligo a carico dell'ATO 4 (E PER ESSO DEGLI UTENTI CHE NE SOPPORTANO I CONSEGUENTI AUMENTI TARIFFARI), indipendentemente dalla causa che ne impedisce il raggiungimento ed anche se la responsabilità sia dello stesso gestore, che pare esonerato da qualsiasi obbligo od onere di buona e legittima gestione, potendo rimediare a qualsiasi sua incapacità aumentando la tariffa applicata all'utenza (perché è così che si sostanzia la clausola di salvaguardia in commento).

Articolo 12- tariffa (convenzione TIPO)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto al precedente articolo 4.
2. La tariffa e le relative articolazioni come di seguito riportate sono state determinate dall'AUTORITÀ DI AMBITO secondo le disposizioni dell'articolo 13 della L.36/94 e del Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento di cui il Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, più oltre METODO, coerentemente alle indicazioni contenute nel PIANO con particolare riferimento all'ivi contenuto Piano degli interventi e connesso Piano finanziario; il tutto come meglio riportato al capitolo 12 del DISCIPLINARE. La tariffa media per il primo anno è di L./mc e risulta così composta:

- acquedotto (captazione, adduzione e distribuzione) L./mc
- fognatura L./mc
- depurazione L./mc

3. La tariffa verrà articolata per i primi anni come segue:

Tipo(S)	servizio acquedotto	servizio fognatura	servizio depurazione	Totale
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Per gli anni successivi al primo le tariffe varieranno, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di inflazione programmato ed il coefficiente K del limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del METODO.

5. Il limite di prezzo K, di cui il precedente comma, è fissato come segue:

- 2 esercizio%
- 3 esercizio%
- 4 esercizio%
- ... esercizio%
- .. esercizio%
- N esercizio%

6. Al fine di determinare la entità della riduzione dei costi operativi, secondo le indicazioni dell'articolo 6 del METODO, le parti convengono che il costo operativo iniziale è di L. e su di esso è applicata una riduzione del% annuo.

(5) specificare le ipotesi di tariffa differenziata previste nel piano quali ad esemplificazione: tipologia di utenza, fasce di consumo, ...

7. Le tariffe possono, su determinazione dell'AUTORITÀ DI AMBITO, variare a seguito di:

- o disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio o ove siano disposte variazioni al METODO;
- o alle verifiche triennali di cui il punto 8 dell'articolo 8 del METODO;
- o al verificarsi dei significativi scostamenti, di cui in particolare quelli previsti nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 del METODO, tra le previsioni del PIANO e l'andamento reale della gestione
- variazioni delle previsioni del PIANO che comportino l'adeguamento del PIANO stesso ai sensi del successivo articolo 18.

8. Le parti convengono, come prescritto dal comma b dell'articolo 11 della L. 36/94, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di cui alla con la presente convenzione; in particolare il GESTORE dichiara che le sin gole voci previste nel Piano degli interventi contenuto nel PIANO per investimenti per adeguamenti e per manutenzioni sono equamente ripartiti fino alla scadenza dell'affidamento in gestione di cui il presente atto.

9. Il GESTORE dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del S.I.I.

Articolo 12- tariffa (convenzione ATO4-2002)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto al precedente articolo 4.

2. Le tariffe e la relativa articolazione, sono state approvate dall'AUTORITA' DI AMBITO e determinate nel PIANO secondo le disposizioni dell'articolo 13 della L.36/94 e del Metodo normalizzato di cui al Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, più oltre denominato METODO, con particolare riferimento al Programma degli interventi. e connesso Piano finanziario; il tutto come meglio riportato al capitolo 12 del DISCIPLINARE.

La tariffa media per il primo anno è di L./mc

.....e risulta così composta:

- *acquedotto (captazione, adduzione e distribuzione) L./mc*
- *fognatura L./mc*
- *depurazione L./mc*

3. *La tariffa verrà articolata per i primi anni come segue:*

TIPO servizio servizio servizio TOTALE

acquedotto fognatura depurazione

.....
.....
.....
.....

3. *La tariffa verrà articolata per i primi tre anni come previsto nel capitolo E7 del PIANO ("Proposta di Piano Tariffario per i primi 6 anni").*

La tariffa reale media per il primo triennio è la seguente:

- *1° esercizio € 0,869197 /mc, pari a £ 1.683 /mc;*
- *2° esercizio € 0,907415 /mc, pari a £ 1.757 /mc;*
- *3° esercizio € 0,926524 /mc, pari a £ 1.794 /mc;*

Gli importi sopra esposti verranno adeguati, medio tempore, all'inflazione verificatasi a decorrere dall'inizio di efficacia dell'offerta.

4. Per gli anni successivi al primo le tariffe varieranno, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di inflazione programmato ed il coefficiente K del limite di prezzo, secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del METODO.

5. Il coefficiente K di limite di prezzo, di cui al precedente comma, è fissato per i primi sei anni come segue:

- **1 esercizio 36,84%**
- **2 esercizio 3,76%;**
- **3 esercizio 4,50%**
- **4 esercizio 4,63%**
- **5 esercizio 2,50%**
- **6 esercizio 1,06%**

Per i restanti anni, sino al trentesimo, valgono le proiezioni contenute nel PIANO.

6. Al fine di determinare la entità della riduzione dei costi operativi, secondo le indicazioni dell'articolo 6 del METODO, le parti convengono che il costo operativo iniziale è di € 29.251.085,85, pari a £ 56.638.000.000 , e su di esso è applicata una riduzione dello 0,50%, che si incrementa per gli anni successivi, come da PIANO. Tale percentuale verrà computata sui costi operativi reali dell'esercizio precedente e rimarrà costante, ove dovessero permanere le condizioni per cui viene applicata. Il costo suddetto verrà adeguato, medio tempore, all'inflazione verificatasi a decorrere dall'inizio di efficacia dell'offerta.

7. L'AUTORITA' DI AMBITO aggiorna le tariffe, anche su richiesta del Gestore, a seguito di:

- **disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del Servizio o ove siano disposte variazioni al METODO;**
- **alle verifiche triennali di cui il punto 8 dell'articolo 8 del METODO;**
- **al verificarsi di significativi scostamenti, di cui in particolare quelli previsti nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 del METODO, tra le previsioni del PIANO e l'andamento reale della gestione**
- **variazioni delle previsioni del PIANO che comportino l'adeguamento del PIANO stesso ai sensi del successivo articolo 18 , e 30 ter.**

8. Qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di quanto previsto all'art. 17 bis. (ndr questo comma è introdotto ex novo nella convenzione ATO4)

9. Le parti convengono, come prescritto dal comma b dell'articolo 11 della L. 36/94, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di cui alla con la presente convenzione; in particolare il GESTORE dichiara che le singole voci previste nel Piano degli interventi contenuto nel PIANO per investimenti per adeguamenti e per manutenzioni sono equamente ripartiti fino alla scadenza dell'affidamento in gestione di cui il presente atto (ndr quanto sopra risulta conforme a quanto disposto dall'art.8 della convenzione TIPO).

10. Il GESTORE dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del S.I.I. (ndr quanto sopra risulta conforme a quanto disposto dall'art.9 della convenzione TIPO).

Articolo 12- tariffa (convenzione ATO4-2006/07)

Nella convenzione ATO4-2006 vengono cambiati il comma 4 ed il comma 5 come di seguito.

4. Per gli anni successivi al primo le tariffe varieranno, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di inflazione programmato *più il recupero della differenza tra l'inflazione programmata e quella reale dell'anno precedente* ed il coefficiente K del limite di prezzo, secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del METODO.

5. Il coefficiente K di limite di prezzo, di cui al precedente comma, è fissato per i primi sei anni come segue:

- 1 esercizio 36,84%
- 2 esercizio 3,76%;
- 3 esercizio 4,50%
- 4 esercizio 2,95%
- 5 esercizio 3.25%

- 6 esercizio 3.61%
- 7-12 esercizio 5,00 %

Per i restanti anni, sino al trentesimo, valgono le proiezioni contenute nel PIANO. *Il Gestore applicherà automaticamente, a partire dal quarto esercizio, gli incrementi di cui al presente comma, ed applicherà altresì automaticamente le eventuali riduzioni di tariffa a partire dal settimo anno, come meglio precisato al capitolo 12 del Disciplinare Tecnico, previa comunicazione all'Autorità di Ambito e pubblicazione sul BURL.*

Considerazioni sulla differente formulazione, del comma 2 dell'art. 12 convenzione ATO4 -2002

La Convenzione tipo prevede di dichiarare oltre la tariffa media per il primo anno (presente nella formulazione ATO4-2002) anche la sua composizione, indicandone separatamente gli importi per i tre differenti servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Tali componenti di tariffa non vengono dichiarate. Orbene il sistema di calcolo della tariffa del servizio idrico è strettamente legato al PIANO d'ambito in modo tale da poter perseguire, per le tre differenti sezioni di servizio, la massima efficienza, efficacia ed economicità. Il sistema non permette quindi di determinare un costo generico globale del servizio totale, nè una tariffa generica globale, ma persegue la conoscenza dei costi dettagliati per le tre sezioni (acqua, fognature, depurazione), che di conseguenza generano un costo totale. Il dettaglio della tariffa nelle tre componenti, così come quello dei costi, permette di bilanciare il PIANO nelle tre sezioni di servizio, affinché il raggiungimento degli obiettivi specifici da perseguire sia bilanciato sezione per sezione.

L'importanza di conoscere sia la tariffa media da applicare il primo anno, che la sua suddivisione nelle tre componenti (acqua, fognature, depurazione) è evidente anche solo rilevando che una corretta correlazione tra le tre differenti componenti della tariffa e dei costi occorrenti è necessaria perché non tutta l'utenza usufruisce dei tre

servizi acqua, fognatura e depurazione, così da dover essere esonerata dal pagamento della quota per la depurazione ove il servizio non sia adeguatamente prestato.

Considerazioni sulla differente formulazione del comma 4 dell'art. 12 convenzione ATO4 -2006

Come previsto nel METODO e nella convenzione ATO4-2002, nel calcolo della tariffa di riferimento e di conseguenza nella determinazione della tariffa reale media, è contemplato l'aumento di tariffa adeguato alla sola inflazione programmata. Mentre nella convenzione ATO4-2006/07 viene introdotto anche il recupero della differenza tra l'inflazione programmata e quella reale dell'anno precedente.

Considerazioni sulla differente formulazione del comma 5 dell'art. 12 convenzione ATO4 -2002

Come si può notare nella formulazione dell'andamento del fattore di limite di prezzo "K" nella convenzione TIPO si parte dal 2° anno d'esercizio. Ciò non è un errore, poiché il METODO all'art. 4 prevede che per il primo anno *"La tariffa reale media calcolata secondo quanto espresso al numeri 1 e 2, non può superare, inizialmente, la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato di inflazione e del "limite di prezzo" stabilito dall'articolo successivo"*. Pertanto il valore di "K" per il primo anno dovrebbe essere stato inglobato nella tariffa media dichiarata per il 1° esercizio (comma 3 della convenzione ATO) e pari a € 0,869197 /mc ossia £ 1.683 /mc. Invece nella convenzione ATO, per la tariffa media del 1° esercizio si prevede l'applicazione di "K" pari a 36,84%. Tale valore è sicuramente errato poiché viola le norme del METODO per il massimo valore di "K" da potersi applicare alla tariffa ponderata per calcolare la tariffa media per il 1° anno d'esercizio.

Infatti l'art.5 del METODO impone che *"per il primo esercizio annuale a partire dall'istituzione de servizio idrico integrato, il limite "K", da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come calcolata al precedente art. 4 può essere così determinato: per tariffa media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995, e comprensiva dei servizi del ciclo: K=25%; per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: K= 7,5%; per tariffa media ponderata*

compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si applica il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati".

Quindi qualunque sia la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, il fattore "K" da applicare per giungere alla tariffa reale media del 1° esercizio, non potrà mai essere superiore al 25%. Evidentemente tale difformità ha generato e genera una tariffa applicata a tutta l'utenza superiore a quella consentita dalla legge.

Considerazioni sulla formulazione del comma 8 dell'art. 12 convenzione ATO4 -2002

Il contenuto di tale comma 8, non presente nella Convenzione tipo, è in stretta correlazione con l'art.17bis, cui rinviamo per le considerazioni ivi riportate.

Art. 17bis Equilibrio economico-finanziario (convenzione ATO4 - 2002)

Le parti convengono che i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Gestore per l'intera durata della convenzione stessa.

Considerazioni sulla formulazione del comma 17 bis convenzione ATO4 -2002

L'art. 17 bis "Equilibrio economico-finanziario" (*evidenziato nell'impugnata delibera n. 44*), della Convenzione ATO4 recita: "Le parti convengono che i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Gestore per l'intera durata della convenzione stessa".

Detto articolo, non previsto nella convenzione-tipo, appare eccessivamente a sfavore dei comuni, e quindi anche del comune di Aprilia. L'articolo così formulato (vieppiù alla luce dell'art.12, comma 8, della stessa Convenzione ATO) tradisce il principio ispiratore della legge nazionale 36/94 che prevede di redigere un contratto-tipo di gestione, dettagliato attraverso la formazione propedeutica del piano economico-finanziario, affinché il gestore all'atto dell'affido possa verificare la "convenienza" della gestione.

Inoltre, proprio perché il servizio in questione è di primaria importanza per la popolazione il legislatore nazionale e regionale non lasciano che l'andamento della gestione sia improvvisato e pertanto prevedono che venga dettagliato nel PIANO, sia lo stato del servizio nei comuni dell'ambito, che gli interventi necessari da effettuare. Il tutto deve essere poi assicurato attraverso un piano economico finanziario, che attraverso la tariffa sia capace di sopportare i costi della completa gestione. Pertanto è da ritenere che, proprio in funzione del PIANO propedeutico che l'ambito redige, il gestore sia poi obbligato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione (Legge 36/94 art.11 comma 2 lettera b).

Da qui il legislatore nazionale impone, quindi, al legislatore regionale di prevedere un contratto-tipo per l'affidamento del servizio idrico, nel quale sia imposto al gestore, che è il diretto responsabile della gestione oggetto di affidamento, di raggiungere l'equilibrio di gestione, come è previsto nel piano.

E' anche vero che il legislatore regionale ha previsto i casi, indipendenti dalle capacità del gestore, per i quali sia giustificato il mancato equilibrio di gestione, all'art.12, comma 7, convenzione tipo.

L'art.12, comma 8, Convenzione ATO, prevedendo che "qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di quanto previsto all'art. 17 bis", consente all'Autorità d'ambito di sostenere il gestore in ogni caso, anche quando il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, che esso deve assicurare, sia da imputabile a una cattiva gestione, mentre il raggiungimento di tale equilibrio è previsto dal legislatore alle condizioni e nel rispetto degli obblighi posti a carico del gestore e non, quindi, ove detti obblighi non siano compiutamente assolti, ovvero il mancato equilibrio sia dovuto all'incapacità del gestore stesso di rispettare i parametri previsti dal metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe.

Il principio di favore espresso nell'art. 17bis è, dunque, ben diverso da quello voluto dalla legge Galli e riportato anche all'art. 154 (tariffa del servizio idrico integrato) del nuovo "Codice dell'ambiente" (Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152):

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli

adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

Art. 18bis - Periodo transitorio (convenzione ATO4 – 2002 e 2006)

- 1. L'AUTORITA' DI AMBITO garantisce che il trasferimento delle gestioni esistenti avverrà con le modalità e nei termini indicati nel capitolo 21 del DISCIPLINARE.**
- 2. Per tutto il periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente convenzione e il trasferimento della totalità delle gestioni (di seguito, il "Periodo Transitorio"), il Gestore non assumerà alcun obbligo di attuazione del PIANO (ivi inclusi gli obblighi di realizzazione degli investimenti, opere, impianti ed interventi e di raggiungimento dei livelli di servizio ai sensi della presente convenzione).**
- 3. Durante il Periodo Transitorio il Gestore sarà tenuto esclusivamente a:**
 - **Effettuare la prestazione dei servizi progressivamente trasferiti garantendo i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste nel PIANO;**
 - **Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le componenti degli impianti, curando l'annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite;**
 - **Attuare gli interventi eccezionali, di carattere urgente, indispensabili per assicurare la funzionalità dei servizi e il mantenimento dei livelli di servizio esistenti, curando l'annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite;**
 - **Effettuare il pagamento dei canoni conformemente a quanto previsto nell'art. 13.**
- 4. Con riferimento alle gestioni acquisite durante il Periodo Transitorio e per tutto il Periodo Transitorio il Gestore terrà contabilità separate. Degli eventuali ratei e**

risconti attivi e passivi se ne terrà conto ai fini delle successive determinazioni tariffarie.

5. Qualora, alla scadenza del termine di nove mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, le gestioni esistenti non siano state integralmente trasferite al Gestore, sarà proposto da quest'ultimo l'adeguamento del PIANO ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18, e 30 ter, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, ovvero chiesta la risoluzione della presente convenzione qualora, nonostante gli adeguamenti del PIANO, non sia possibile raggiungere l'equilibrio economico finanziario.

Considerazioni sull'art.18bis

Anche tale articolo, non previsto nella convenzione tipo, è di facile commento.

In buona sostanza esso prevede che, per tutto il periodo intercorrente tra la sottoscrizione della Convenzione e il trasferimento della totalità delle gestioni, il Gestore non assumerà alcun obbligo di attuazione del PIANO: è sufficiente che un solo piccolo Comune dell'Ambito non ottemperi alla consegna delle reti per consentire al gestore di non assolvere agli obblighi contrattuali di attuazione del piano, tuttavia, mantenendo il diritto di riscuotere dagli utenti l'intera tariffa calcolata in base agli adempimenti previsti dallo stesso piano d'ambito (ivi inclusi gli obblighi di realizzazione degli investimenti, opere, impianti ed interventi e di raggiungimento dei livelli di servizio ai sensi della presente convenzione).

Mentre riscuote la tariffa, costruita prevedendo la sopportazione di tutti i costi dell'intero Ambito e l'esecuzione di tutti gli investimenti previsti, il gestore non si obbliga a fornire il servizio in conformità della tariffa, almeno nei comuni trasferiti, ma si limita a garantire "i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste nel PIANO".

Ciò determina che, mentre il servizio rimane uguale, ossia senza i miglioramenti previsti, la tariffa aumenta come se il gestore stesse rispettando gli standard e gli obblighi previsti nel contratto.

Va, altresì, ricordato che al comma 5 della Convenzione ATO4, si prevede che, in caso di mancato trasferimento delle gestioni esistenti entro nove mesi, il gestore possa chiedere l'adeguamento del PIANO o la risoluzione del contratto. Entrambe le cose non sono avvenute

nell'ATO4, nonostante che fino a giugno 2004 il Comune di Aprilia non abbia trasferito le reti per problemi connessi al vecchio gestore.

Nè ad oggi risultano ancora consegnati, per differenti ragioni, gli impianti di Ponza e Ventotene.

Si è preferito "sfruttare" quanto previsto all'art. 17 bis, per chiedere all'ATO di riequilibrare il disavanzo del gestore, nonostante questi abbia introitato una tariffa con il livello previsto come se gestisse tutto l'ambito.

Considerazioni sugli effetti dell'utilizzo degli articoli 17bis e 18bis per equilibrare il deficit del gestore

Accordo ATO4-Acqualatina del 16/4/2004.

Proprio invocando gli articoli 17bis e 18bis, con delibera n.4 del 16/4/2004 della Conferenza dei sindaci ATO4, viene approvato un accordo tra ATO4 ed Acqualatina per "compensare" il gestore del deficit di gestione ed assicurare l'equilibrio economico-finanziario di bilancio. Nell'accordo il gestore lamenta le criticità di gestione dell'anno 2003, ed in particolare che: *"i volumi erogati all'utenza sono risultati sensibilmente inferiori a quelli previsti dal PIANO, provocando una diminuzione dei ricavi rispetto a quelli preventivati; i costi operativi sono risultati sensibilmente maggiori rispetto a quelli indicati nel PIANO per cause indipendenti dall'organizzazione del gestore (elettricità, mutui, ...)"*.

Nel dettaglio l'accordo prevede:

"Articolo 1 Regolamentazione dei rapporti derivanti dal Periodo Transitorio al 31.12.2003

Le Parti si danno atto e riconoscono che la gestione del Servizio, durante il Periodo Transitorio al 31.12.2003, ha determinato uno sbilancio dei costi rispetto ai ricavi che sarà determinato con esattezza alla certificazione del bilancio civilistico del GESTORE. Le Parti, pertanto, al fine di evitare la necessità di procedere ad una revisione tariffaria per compensare il predetto sbilancio, convengono che l'AUTORITA' DI AMBITO si obbliga a rimborsare ad Acqualatina il predetto importo determinato come sopra descritto. Il pagamento dell'importo avverrà mediante compensazione, fino a concorrenza dell'importo stesso, con il debito di Acqualatina nei confronti dell'AUTORITA' DI AMBITO derivante dal pagamento

dei canoni di concessione dovuti per gli anni 2003-2004-2005 e, nel caso in cui tali importi non fossero sufficienti a compensare l'ammontare sopra descritto, attraverso un aumento delle Quote Fisse addebitate all'utenza..

L'AUTORITA DI AMBITO accetta la compensazione di cui al presente articolo e si obbliga a non esigere e comunque a rinunciare a qualsiasi pretesa, diritto, ragione e/o azione direttamente o indirettamente connessi ai maggiori importi del canone di concessione che saranno oggetto di compensazione.

Articolo 2 Equilibrio economico-finanziario

Le Parti si danno atto e convengono che la gestione del Servizio nell'esercizio 2003 ha evidenziato le seguenti criticità:

- i volumi erogati all'utenza sono risultati sensibilmente inferiori rispetto a quelli previsti nel PIANO, con conseguente ulteriore diminuzione dei ricavi rispetto a quelli preventivati;*
- i costi operativi sono risultati sensibilmente maggiori rispetto a quelli previsti nel PIANO per cause indipendenti dall'organizzazione del gestore (elettricità, mutui, ...).*

In considerazione delle citate criticità, le Parti stabiliscono quale condizione per il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario per l'esercizio 2004:

- il raggiungimento di un volume erogato all'utenza di 38,6 Milioni di mc;*
- il contenimento dei costi ai sensi degli articoli 3.1, 3.2 e 3.3 del Metodo a 46 Milioni di Euro;*

dandosi atto e convenendo che, qualora, alla chiusura dell'esercizio 2004, il volume fatturato all'utenza fosse inferiore rispetto a quello preventivato di 38'6 Milioni di mc, o i costi ai sensi degli articoli 3.1, 3.2 e 3.3 del Metodo siano superiori a 46 Milioni di Euro, ovvero introiti da tariffa minori dei costi 2004 ai sensi degli art. 3.1, 3.2 e 3.3 del Metodo, l'AUTORITA' DI AMBITO garantirà l'equilibrio Economico Finanziario dell'esercizio 2004 stesso, rispetto al Piano e apposita revisione tariffaria per il triennio 2005 - 2007, che preveda:

- 1. la copertura dello sbilancio dei costi 2004 (ai sensi degli 3.1, 3.2 e 3.3 del Metodo) rispetto ai ricavi 2004 sul quale va una remunerazione pari a quella prevista dal Metodo investimenti;*

2. *l'assunzione dell'esercizio 2004, in coerenza con l'articolo 4 del Metodo, come esercizio a base del calcolo del nuovo piano tariffario.*

Nel caso in cui le risultanze della gestione 2004 migliorino l'equilibrio economico - finanziario del GESTORE per effetto di:

- *il superamento di un volume erogato all'utenza di 38,6 Milioni di mc*
- *costi ai sensi degli articoli 3.1, 3.2 e 3.3 del Metodo inferiori 46 Milioni di Euro*
- *ovvero, comunque un rapporto di concausa tra i fattori sopra evidenziati tale da portare comunque al GESTORE un introito maggiore dei costi 2004 ai sensi degli articoli 3.1, 3.2 e 3.3 del Metodo;*

Le parti convengono che tale differenza tra l'introito ed i suddetti costi sia ripartito al 50% a vantaggio dell'Utenza sulla tariffa dell'esercizio 2005 ed al 50% a vantaggio dei GESTORE “

Accordo ATO4-Acqualatina del 28/9/2005.

Analogia situazione di riequilibrio del deficit del gestore si è ripresentata nel 2005. Infatti con delibera n.5 del 28/9/2005 la Conferenza dei sindaci approvava un'ulteriore accordo che modificava gli impegni assunti dal gestore in convenzione nel 2002. Tale accordo come riportato nelle premesse del documento è stato ritenuto necessario perché *“E' insorta contestazione, in occasione dell'avvio e definizione del procedimento per l'adeguamento della tariffa del servizio idrico integrato per l'anno 2005, tra l'ATO n. 4 e Acqualatina, in ordine ai termini ed alla possibilità stessa di ottenere da parte della stessa Acqualatina, l'incremento della tariffa previsto in convenzione per conseguire, come per legge, l'equilibrio economico finanziario che costituisce presupposto per l'espletamento del servizio”*.

Sempre nelle premesse di questo nuovo accordo ATO 4-Acqualatina, viene invocata la necessità di rispettare (ancora una volta) l'art.17bis ed il precedente accordo del 16/4/2004, già stipulato proprio in virtù di tale articolo.

Con l'accordo del 2005, di cui nella citata delibera, sono riconosciuti al gestore 14.7 milioni di euro che l'ATO4 si impegna a versare per consentire l'equilibrio economico finanziario del gestore, senza incidere pesantemente sulle tariffe.

Ne consegue che i comuni dell'ATO 4 sono “obbligati” ancora una volta attraverso l'articolo 17bis ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario del gestore,

nonostante non sia stato messo in atto una modifica del PIANO, che preveda la riduzione delle tariffe conseguentemente alla mancata applicazione del piano degli investimenti e l'inefficienza del gestore di recuperare il fatturato previsto nel piano.

Art. 30bis Ipotesi di esonero da responsabilità del GESTORE (convenzione ATO4

- 2002)

Caso fortuito e forza maggiore

1. *Le Parti non saranno considerate inadempienti alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione qualora e nella misura in cui l'adempimento delle suddette obbligazioni sia impedito o ritardato in tutto o in parte da qualsiasi evento costituente caso fortuito o forza maggiore che si verifichi successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.*
2. *Ai fini di cui al comma precedente, si intende per evento costituente caso fortuito o forza maggiore qualsiasi evento, circostanza o complesso di eventi e/o circostanze che impediscano o ritardino, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle Parti in forza della presente convenzione, se e nella misura in cui tali eventi e/o circostanze non dipendano, direttamente o indirettamente, dalla Parte tenuta ad adempiere e non possano essere evitate dalla stessa con l'ordinaria diligenza. A titolo meramente esemplificativo, possono rientrare tra gli eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore, nella misura in cui soddisfino i suddetti requisiti:*
 - *il sopravvenire di nuove disposizioni normative o di nuove interpretazioni delle normative esistenti (di seguito, le "Modifiche Legislative");*
 - *ordini, atti e provvedimenti dell'autorità (Factum Principis);*
 - *guerre, ribellioni, invasioni, conflitti armati, embargo, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, sommosse o guerre civili (di seguito, gli "Eventi Politici");*
 - *l'adozione di nuovi strumenti urbanistici o modifica di quelli esistenti;*
 - *le ipotesi in cui l'acqua grezza estratta dal Gestore non sia conforme ai requisiti di legge, nella misura in cui la mancata conformità non derivi da un*

- inadempimento del Gestore alle obbligazioni di cui alla presente convenzione;*
- le ipotesi in cui le acque reflue raccolte dal Gestore non siano conformi ai requisiti di legge, nella misura in cui la mancata conformità non derivi da un inadempimento del Gestore alle obbligazioni di cui alla presente convenzione;*
 - terremoti, alluvioni, incendi, uragani e ogni altro evento naturale e/o disastro ambientale, carestie, siccità;*
 - condizioni e circostanze concernenti i siti ove sono ubicati le opere e gli impianti affidati in concessione (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le condizioni del terreno, del sottosuolo, ambientali, geologiche, sismiche, geotecniche, climatiche, idrologiche e l'esistenza di ostruzioni sotterranee, fossili, strutture antiche e resti archeologici);*
 - interruzioni nella fornitura di energia elettrica;*
- qualsiasi altro evento e/o circostanza analoghi alle precedenti.*

3. Ciascuna Parte potrà sospendere in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione se e nella misura in cui eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore ai sensi dei commi precedenti impediscano a tale Parte di adempiere in tutto o in parte le proprie obbligazioni. In tale caso la Parte che sospenda l'adempimento dovrà:

- inviare notizia all'altra Parte del verificarsi di un evento costituente caso fortuito o forza maggiore, entro 7 giorni dal verificarsi dello stesso, fornendo una stima circa la durata attesa di tale evento e le probabili conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione;*
- fare ogni ragionevole sforzo per cercare di adempiere le proprie obbligazioni;*
- adoperarsi con sollecitudine, per quanto possibile, per rimediare e/o porre termine all'evento costituente caso fortuito o forza maggiore;*
- fare ogni ragionevole sforzo per limitare e/o mitigare i danni subiti dall'altra Parte in conseguenza della sospensione dell'adempimento delle proprie obbligazioni, nella misura in cui ciò non sia contrario ai propri interessi;*

fornire periodicamente informazioni all'altra Parte in merito alle azioni poste in essere e/o programmate ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d) e inviare alla stessa immediata notizia della cessazione dell'evento costituente caso fortuito o forza maggiore che aveva cagionato la sospensione dell'adempimento delle proprie obbligazioni.

4. In tutte le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, né sarà passibile di alcuna penalità e/o sanzione, compresa l'escussione della cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 31 e la risoluzione di cui all'art. 34. Mancata realizzazione del PIANO e dei suoi presupposti.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi inclusi quelli di investimento e in materia di livelli di servizio) sono stati assunti sulla base del PIANO vigente. Pertanto, nel caso in cui vengano meno, in tutto o in parte, i presupposti sulla cui base è stato elaborato il PIANO o sono stati effettuati gli adeguamenti e sui quali il PIANO e gli adeguamenti si fondano (e pertanto, nelle ipotesi in cui, a titolo meramente esemplificativo, la durata del periodo di affidamento sia inferiore a quella prevista, non vengano approvati gli adeguamenti delle tariffe necessari per la copertura dei costi, si verifichino rilevanti scostamenti tra i volumi erogati e/o fatturati e quelli previsti nel PIANO e/o una morosità superiore a quella ipotizzata nel PIANO, l'aumento dei costi operativi gestionali rispetto a quelli ipotizzati; non vengano rilasciate dagli enti competenti, autorizzazioni, licenze e concessioni necessarie per l'esecuzione degli investimenti ecc.), il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi compresi il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di Servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO), né sarà passibile di alcuna penalità e/o sanzione, compresa l'escussione della cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 31 e la risoluzione di cui all'art. 34.

Stato degli impianti e delle opere non corrispondente a quanto risulta dalla ricognizione messa a base del PIANO 6. Qualora lo stato effettivo delle opere e degli

impianti risultasse, anche in seguito alla verifica di cui all'art. 21, comma 2, prevista nel DISCIPLINARE, inferiore per quantità e/o qualità a quello derivante dalla ricognizione messa a base del Piano d'Ambito di Gara, il Gestore non incorrerà in nessuna responsabilità nel caso in cui non riesca a garantire i livelli di servizio indicati nel comma 1 dell'articolo 6.

Considerazioni sull'art.30 BIS comma 5

L'articolo 30 bis, anch'esso non previsto nella convenzione TIPO, introduce l'esonero di responsabilità del gestore, ma è grave che ciò sia previsto (come consente il comma 5) anche nei casi in cui l'impedimento sia da imputare all'inefficienza del gestore.

Il comma 5 prescinde dalle ragioni concrete del venir meno dei presupposti sui quali è stato elaborato il Piano (eppure come già ricordato il gestore ha avuto un PIANO particolareggiato elaborato dagli studi specializzati C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.- Roma, e fornito al Gestore in fase di gara. L'elaborato PIANO è stato fornito sia in formato cartaceo che elettronico su apposito CD e conteneva Ricognizione Monografie dei comuni, Relazione della Ricognizione, Ricognizione Schemi Acquedottistici dell'ATO4, con annesse tutte le tavole tecniche dei rilievi cartografici e la schematizzazione dei sistemi acquedottistici per ogni comune).

Art. 30ter Aggiornamento del PIANO (convenzione ATO4 - 2002)

Salva in ogni caso l'applicazione del precedente articolo, le Parti procederanno all'adeguamento del PIANO (e, laddove occorra, della tariffa) nei casi indicati all'art. 18, nei casi in cui ciò sia necessario in considerazione del verificarsi di uno o più degli eventi indicati nell'articolo precedente , nei casi indicati nel Capitolo 18 del Disciplinare Tecnico e in tutti gli altri casi in cui l'adeguamento stesso si renda necessario (di seguito, le "Ipotesi di Adeguamento").

Ove si sia verificata un'Ipotesi di Adeguamento, la parte più diligente invierà una comunicazione scritta all'altra, individuando tale Ipotesi di Adeguamento, indicando in maniera dettagliata le sue conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione e gli eventuali maggiori costi e oneri di gestione e fornendo la relativa documentazione giustificatrice. Tale documentazione giustificatrice conterrà almeno: (a) un rendiconto finanziario anche prospettico; (b) lo stato patrimoniale e il conto economico anche prospettici; (c) costi analitici di

gestione; (d) relazione integrativa sulla gestione. Tale documentazione potrà essere integrata di volta in volta con comunicazioni aggiuntive che indichino ulteriori conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni assunte e/o sui costi e gli oneri di gestione che si sono prodotti e/o che si possono ragionevolmente produrre in ragione del verificarsi dell'Ipotesi di Adeguamento.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, le Parti si incontreranno e, negoziando in buona fede, apporteranno i necessari adeguamenti e modifiche al PIANO, affinché il Gestore rimanga sostanzialmente nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificata l'Ipotesi di Adeguamento. In particolare, le Parti provvederanno ad adeguare la Tariffa in modo da assicurare che :

- Venga garantito al Gestore il raggiungimento/mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;*
- il Gestore sia in grado di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti degli Enti Finanziatori.*

Se entro 60 giorni dall'incontro di cui al precedente comma 3 le Parti non avranno raggiunto un accordo in merito all'adeguamento del PIANO, la determinazione degli Adeguamenti sarà effettuata da un collegio di periti (di seguito, il "Collegio dei Periti"), secondo le modalità di cui ai successivi commi.

Il Collegio dei Periti sarà composto da tre membri. Salvo i casi in cui le Parti abbiano preventivamente concordato la nomina dei componenti del Collegio dei Periti nel periodo di 60 giorni di cui al precedente comma 4, ciascuna Parte avrà diritto di nominare un componente del Collegio dei Periti, scelto tra gli iscritti all'albo degli ingegneri o fra società di consulenza di fama internazionale, con particolare esperienza in materia di progetti relativi al settore idrico. Il terzo Perito sarà nominato di comune accordo dagli altri due e dovrà essere un senior partner appartenente a una società di revisione contabile di fama internazionale con particolare esperienza in materia di progetti relativi al settore idrico.

Nel caso in cui una Parte non provveda alla nomina del Perito nel termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di 60 giorni di cui al precedente comma 4, ovvero nel caso in cui i due Periti scelti dalle Parti non provvedano alla nomina del terzo

Perito nel termine di 10 giorni dalla nomina del secondo Perito, il Perito mancante sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Latina tra soggetti dotati dei requisiti di cui al comma precedente. In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di uno o più Periti si applicheranno per la sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i termini per la sostituzione incominceranno a decorrere dalla data in cui la cessazione sia pervenuta a conoscenza dei soggetti competenti a procedere alla nomina.

Il Collegio dei Periti dovrà provvedere alla determinazione dei necessari adeguamenti e/o modifiche da apportare al PIANO sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3. Le Parti si impegnano a fornire ai Periti qualsiasi informazione e/o documentazione richiesta dagli stessi ai fini della determinazione degli adeguamenti e/o modifiche. La determinazione del Collegio dei Periti sarà assunta a maggioranza dei suoi membri e comunicata per iscritto alle Parti entro [60] giorni dalla nomina del terzo Perito. Qualora alla scadenza di tale termine il Collegio dei Periti non sia stato in grado di assumere una determinazione a maggioranza dei suoi membri, la determinazione sarà assunta e comunicata per iscritto alle Parti dal terzo Perito entro i successivi [15] giorni. Il Collegio dei Periti avrà funzioni di arbitratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c. Qualora una delle Parti non si adegui alle determinazioni effettuate dal Collegio dei Periti, l'altra avrà diritto di risolvere la presente convenzione seguendo la procedura indicata nell'art. 34, indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno impugnato la determinazione predetta.

Considerazioni sull'Art. 30ter

L'articolo è strettamente correlato al precedente.

Ancora una volta l'inadeguatezza del PIANO, ancorché accettato e conosciuto all'atto della gara, è posta come condizione sufficiente al non rispetto dei vincoli contrattuali, a prescindere da un'analisi puntuale delle responsabilità.

La norma in commento non lascia scampo all'ATO, infatti prevede che "qualora una delle Parti non si adegui alle determinazioni effettuate dal Collegio dei Periti, l'altra avrà diritto di risolvere la presente convenzione seguendo la procedura indicata nell'art. 34, indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno

impugnato la determinazione predetta". Vale ancora ricordare che l'obbligo del rispetto dell'art.17bis renderebbe sconveniente all'ATO qualsiasi atto di resistenza.

Art. 34 Risoluzione (convenzione TIPO)

Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente articolo 30, pregiudichino o risichino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal PIANO, l'AUTORITÀ DI AMBITO, previa specifica diffida a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal GESTORE, o in mancanza di queste, alla scadenza del termine assegnato, dichiara la decadenza della presente convenzione, in danno al GESTORE. L'AUTORITÀ DI AMBITO darà formale comunicazione al GESTORE della dichiarata decadenza che dovrà contenere le modalità e gli obblighi per il trasferimento del Servizio Idrico Integrato. Le parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del GESTORE nel caso di sottoposizione di quest'ultimo a procedure concorsuali. L'AUTORITÀ DI AMBITO ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla decadenza o dalla risoluzione della presente convenzione sul deposito cauzionale di cui il precedente articolo 31. Nel caso in cui il gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'Autorità di Ambito, nei casi di cui al presente articolo ed all'articolo 33, provvederà alla selezione del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato, introducendo quale requisito nella procedura di gara l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere.

Art. 34 Risoluzione (convenzione ATO4 - 2002)

Risoluzione per inadempimento del Gestore

1. In caso di inadempimento da parte del Gestore alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte dell'AUTORITA' DI AMBITO alle proprie obbligazioni e/o a uno degli eventi previsti al precedente articolo 30 bis e all'art. 18, comma 2, l'AUTORITA' DI

AMBITO potrà inviare una Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:

- **il Gestore è gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [60] giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 30 inviata dall'AUTORITA' DI AMBITO;**
- **il Gestore è inadempiente all'obbligo di fornire i servizi affidati secondo standard adeguati, in modo da ingenerare un diffuso pericolo per la salute pubblica nel Territorio, e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [30] giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 30 inviata dall'AUTORITA' DI AMBITO;**
- **il Gestore è gravemente inadempiente all'obbligo di soddisfare i livelli di servizi di cui al PIANO e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [90] giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 30 inviata dall'AUTORITA' DI AMBITO;**

Risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito

2. In caso di inadempimento da parte dell'AUTORITA' DI AMBITO alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte del Gestore alle proprie obbligazioni, il Gestore potrà inviare una Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:

- **l'AUTORITA' DI AMBITO è inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro [60] giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta inviata dal Gestore contenente l'invito a porre termine all'inadempimento; o**
- **l'AUTORITA' DI AMBITO è inadempiente all'obbligo di attivarsi e/o di assumere e/o di dare piena attuazione a qualsiasi decisione relativa all'adeguamento e/o alla revisione delle tariffe di cui all'art. 12 della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro [60] giorni dalla richiesta del Gestore, oppure l'AUTORITA' DI AMBITO è inadempiente all'obbligo di dare piena attuazione a ogni decisione assunta**

dal collegio dei periti ai sensi del precedente art. 30 ter, comma 4 entro [60] giorni dalla richiesta del Gestore; o

- *qualsiasi rappresentazione e/o garanzia data dall'AUTORITA' DI AMBITO si rivela significativamente falsa, scorretta, ingannevole.*

Procedura per la risoluzione

3. Successivamente al ricevimento di una Comunicazione dell'Intenzione Risolvere, le Parti avvieranno consultazioni tra di loro per un periodo non inferiore a [90] giorni (di seguito, il "Periodo di Consultazione") al fine di prevenire la risoluzione della presente convenzione.

4. Qualora, alla scadenza del Periodo di Consultazione, le Parti non abbiano convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere, dovrà seguirsi la seguente procedura.

5. Qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stato il Gestore, lo stesso avrà il diritto di rifiutare l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e di risolvere la presente convenzione, inviando all'altra Parte un avviso dell'avvenuta risoluzione (di seguito, lo "Avviso di Risoluzione"). La risoluzione avrà effetto dalla data in cui l'AUTORITA' D'AMBITO riceverà l'Avviso di Risoluzione.

6. Qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stata l'AUTORITA' D'AMBITO, si dovrà applicare la procedura indicata ai successivi commi.

Coinvolgimento degli Enti Finanziatori

7. L'AUTORITA' D'AMBITO dovrà inviare agli Enti Finanziatori una comunicazione in cui si fa presente che è scaduto il Periodo di Consultazione senza che si sia raggiunto un accordo o sia stato posto fine all'inadempimento. Gli Enti Finanziatori dovranno comunicare ad entrambe le Parti l'intenzione di attivarsi al fine di porre termine all'inadempimento.

8. Qualora gli Enti Finanziatori non intendano attivarsi, l'AUTORITA' D'AMBITO potrà inviare alla controparte, e per conoscenza agli Enti Finanziatori, un avviso dell'intervenuta risoluzione della convenzione (di seguito, lo "Avviso di

Risoluzione"). La risoluzione avrà effetto dalla data in cui il Gestore inadempiente riceverà l'Avviso di Risoluzione.

9. Qualora gli Enti Finanziatori comunicino l'intenzione di esercitare il diritto di attivarsi al fine di prevenire la risoluzione della convenzione, l'AUTORITA' D'AMBITO dovrà concedere ai medesimi Enti Finanziatori un periodo non inferiore a [180] giorni dalla data di comunicazione della scadenza del Periodo di Consultazione. Qualora, alla scadenza del suddetto periodo di 180 giorni, non sia stato convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere, l'AUTORITA' D'AMBITO avrà il diritto di risolvere la presente convenzione, inviando l'Avviso di Risoluzione al Gestore. La risoluzione avrà effetto dalla data in cui il Gestore avrà ricevuto l'Avviso di Risoluzione.

10. L'AUTORITA' DI AMBITO e il Gestore riconoscono e convengono che gli Enti Finanziatori sono autorizzati in qualsiasi momento ad effettuare pagamenti in favore dell'AUTORITA' DI AMBITO delle somme dovute dal Gestore, agendo per conto di quest'ultimo. Resta inteso che, qualora gli Enti Finanziatori effettuino i pagamenti di cui al presente comma, essi non assumeranno alcuna responsabilità nei confronti dell'AUTORITA' DI AMBITO per le obbligazioni assunte dal Gestore in forza della presente convenzione o altrimenti connesse alla presente convenzione.

11. Nel caso in cui il gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'AUTORITA' DI AMBITO, nei casi di cui al presente articolo ed all'articolo 36, provvederà alla selezione del nuovo gestore del Servizio, introducendo quale requisito nella procedura di gara l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere. Conseguenze della risoluzione per inadempimento del Gestore

12. In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del Gestore:

- l'AUTORITA' DI AMBITO ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione della convenzione sul di cui al precedente articolo 31;

- *il Gestore avrà diritto al pagamento delle somme di cui all'art. 24, comma 2, detratte le somme dovute all'AUTORITA' D'AMBITO per il risarcimento dei danni.*

Conseguenze della risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito

13. In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento dell'AUTORITA' DI AMBITO, la stessa sarà tenuta, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il PIANO oggetto del presente affidamento, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (ovvero, nel caso in cui gli Enti Finanziatori non esprimessero il gradimento al subentro dell'AUTORITA' D'AMBITO, ad estinguere immediatamente i debiti in essere) e a corrispondere una somma al Gestore in misura pari all'eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti di detti investimenti finanziati con capitale proprio, risultanti dai bilanci del Gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento. L'AUTORITA' D'AMBITO sarà tenuta altresì ad indennizzare anche i mancati utili in una misura pari alla sommatoria degli utili al netto delle imposte di (sette) 7 esercizi a partire da quello successivo a quello in cui si verifica la risoluzione.

Risoluzione per caso fortuito o forza maggiore

14. Qualora il verificarsi di uno degli eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore previsti dall'articolo 30 bis comma 1, impedisca in maniera rilevante la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione per un periodo non inferiore a 180 giorni, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 30 ter, il Gestore potrà risolvere la presente convenzione inviando un Avviso di Risoluzione in qualsiasi momento successivamente alla scadenza del periodo predetto. In tal caso si applicherà l'art. 24, comma 2.

15. Le Parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del Gestore nel caso di sottoposizione di quest'ultimo a procedure concorsuali non preventivamente autorizzate dall'AUTORITA' DI AMBITO.

Considerazioni sull'Art. 34

Anche questo articolo risulta essere notevolmente differente da quello previsto nella convenzione tipo.

Oltre all'inadempienza del gestore, è prevista, al comma 2, la risoluzione nel caso in cui l'ATO sia inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della convenzione, cosicché, ad esempio, ogni volta che l'ATO non assicura la copertura del deficit del gestore (del quale dovrebbe, invece, rispondere proprio il gestore) "scatta" l'applicazione dell'art.17bis e di conseguenza i comuni si trovano ad essere inadempienti!

Nel caso poi (comma 11) che *"il gestore sia stato finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'ATO, nei casi di cui al presente articolo ed all'articolo 36, provvederà alla selezione del nuovo gestore del servizio, introducendo quale requisito nella procedura di gara l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere in conseguenza della risoluzione per inadempimento del Gestore"*.

Come si vede, i finanziatori entrano nella procedura di inadempimento, allungandone i tempi e salvando il gestore dall'inadempimento, permettendogli di continuare la gestione, anche se si è dimostrato inaffidabile nel rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui il gestore abbia avviato un progetto di finanziamento, gli si concede la chance di non rispondere della propria inaffidabilità verso i finanziatori, "scaricando" sull'ATO l'obbligo di assumere i finanziamenti del progetto attraverso la nuova concessione di gestione, che partirebbe già con il "fardello" dei debiti contratti dal vecchio gestore.

Difformità rilevanti tra disciplinare tecnico TIPO e disciplinare ATO4-2006.

Per facilitare il confronto tra i testi difforni si riporta in **neretto** la formulazione "TIPO", in **neretto corsivo** le modifiche e/o integrazioni e le aggiunte apportate con il disciplinare ATO4 ed infine in **neretto corsivo barrato** le parti eliminate rispetto alla formulazione "TIPO".

Art.1.1 lettera d (disciplinare TIPO)

Relativamente ai servizi ordinari da assicurare alla lettera d) è previsto: **"d) La raccolta, collettamento fognario e depurazione di acque bianche, nere o miste, ivi**

compreso il recapito finale e la condotta sottomarina, nonché la pulizia delle caditoie stradali”

Art.1.1 lettera d (disciplinare ATO4-2006)

Relativamente ai servizi ordinari da assicurare alla lettera d) è previsto:

“d) La raccolta, collettamento fognario e depurazione di acque *bianche*, nere o miste, ivi compreso il recapito finale e la condotta sottomarina, ~~nonché la pulizia delle caditoie stradali;~~”

Considerazioni sull'art.1.1 lettera d

Come si vede nella nuova stesura viene eliminata la depurazione delle acque bianche e la pulizia delle caditoie stradali. Sono servizi che a questo punto passeranno a carico dei comuni, con i conseguenti costi, ed “usciranno” dai costi di contratto nonostante siano stati accettati nell'appalto iniziale messo a gara e nonostante per tale decurtazione d'investimento non si preveda un'analogia diminuzione della tariffa applicata all'utenza.

Art. 4 - Livelli dei servizi al momento dell'affidamento (disciplinare TIPO)

Il livello di servizio al momento dell'affidamento è quanto derivante dalle risultanze del censimento recepito nel Piano d'Ambito a base di Gara. Il calcolo del parametro QUAL, anche se nel 1° triennio non operante, verrà comunque effettuato onde riconoscerne il suo miglioramento e prepararne l'applicazione parziale per il 2° triennio.

Art. 4 - Livelli dei servizi al momento dell'affidamento (disciplinare ATO4-2006)

Il livello di servizio al momento dell'affidamento è quanto derivante dalle risultanze del censimento recepito nel Piano d'Ambito a base di Gara. Il calcolo del parametro QUAL, anche se *non operante fino al 2012*, verrà comunque effettuato onde riconoscerne il suo miglioramento e prepararne l'applicazione parziale *per il successivo periodo*.

Considerazioni sull'art.4

Per capire la portata della difformità introdotta con il disciplinare 2006, bisogna chiarire il significato del parametro QUAL. La convenzione di gestione TIPO ed il disciplinare TIPO hanno previsto una misurazione dei livelli dei servizi prestati.

I livelli di servizio da raggiungere sono espressi attraverso un indicatore numerico chiamato MALL: Metodo Adimensionale Livelli.

Esso esprime numericamente la qualità del livello di servizio effettuato dal gestore, anno per anno.

La metodologia di calcolo è dettagliatamente descritta al punto 1.2 -Parametri di misurazione delle prestazioni- del disciplinare tecnico allegato alla convenzione.

In generale per ogni scostamento dal livello ottimale di servizio (valore MALL=1), va applicata una penale che prevede la riduzione percentuale della tariffa assicurata al gestore per la copertura dei costi. Questo al fine di stimolare il gestore a livelli ottimali di servizio.

A sua volta il MALL deriva dal prodotto di 3 sotto indicatori di livello globale: $MALL = QUAL \times INTV \times PAN$. Il QUAL misura la qualità del servizio, l'INTV l'attuazione degli investimenti previsti a contratto, ed il PAN è un voto di merito attribuito dal garante regionale su proposta dell'ATO.

Come si può leggere nella modifica apportata al disciplinare TIPO, il parametro QUAL non sarà operante fino al 2012, anche se è prevista la sua misurazione. Quindi la decurtazione della tariffa derivante da un mancato raggiungimento di livelli ottimali di qualità del servizio non sarà operativa fino al 2012. Tutto a discapito dell'utenza e delle revisioni triennali della tariffa applicata, che nel caso può subire delle decurtazioni a congruaggio, per le tariffe successive da applicare.

Di seguito si vedrà come con altra modifica del disciplinare di fatto l'intero parametro MALL non sarà operante fino al 2012.

Capitolo 4 - Livelli dei servizi al momento dell'affidamento (disciplinare ATO4-2006)
Il livello di servizio al momento dell'affidamento è quanto derivante dalle risultanze del censimento.

Art. 12.3 Modalità di aggiornamento della tariffa (disciplinare TIPO)
Annualmente si procederà a verifica della articolazione della tariffa e della sua rispondenza alla tariffa media, operazione che si concluderà entro il 28 febbraio.

In caso di scostamenti si ritoccheranno le articolazioni di cui al punto precedente fermo restando il conguaglio sull'anno successivo per quanto in eccedenza o per difetto riscosso.

Entro il primo trimestre successivo a ciascun triennio, sulla scorta dei dati ricavabili dal triennio trascorso e sulla scorta delle valutazioni del Garante di cui al punto 1.2.3.1, si procede a revisione onde verificare:

- i miglioramenti di efficienza cui corrispondono la riduzione dei costi operativi;
- lo stato degli investimenti e ammortamenti in confronto a quanto prospettato dal d'Ambito;
- l'incasso effettivo dovuto all'applicazione tariffaria in confronto a quanto previsto dal PIANO ;
- la valutazione annua dei parametri di qualità e efficienza del servizio nonché dello stato degli interventi (parametro MALL);
- L'articolazione della tariffa.

Sulla scorta delle valutazioni elencate, l'Autorità d'Ambito determina la tariffa aggiornata per il triennio successivo, tenendo in particolare conto gli ammortamenti e gli investimenti necessari effettivi, anche in considerazione del caso siano questi stati nel triennio precedente in misura diversa a quanto preventivato.

Nella verifica della tariffa del triennio precedente quindi i costi operativi applicati si moltiplicheranno per il parametro MALL corrispondente a ciascun anno di gestione. Le differenze riscontrate tra l'incassato e il dovuto andranno a decurtazione della tariffa relativa al triennio successivo, (il coefficiente non può che essere uguale o inferiore all'unità).

Comunque tutte le differenze pregresse di tariffa dovute all'applicazione del parametro come all'articolazione vanno a conguaglio.

Il parametro MALL per il primo triennio viene calcolato ogni anno considerando il parametro QUAL e il parametro TAN pari a 1; per il secondo triennio il QUAL si assume come media tra il QUAL effettivo e 1 e il TAN variabile tra 0,99 e 1,01.

A regime i parametri QUAL e TAN saranno quelli effettivi dell'anno.

Al termine del primo triennio ed ai fini delle sue successive applicazioni verrà approvata congiuntamente, avvalendosi dell'esperienza maturata, una verifica delle modalità di determinazione del parametro MALL in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio e l'equilibrio economico finanziario della gestione. Motivo di incremento del valore tariffario pregresso (e quindi soggetto a conguaglio) può essere una variazione in diminuzione in misura superiore al 10 % del volume idrico erogato e di conseguenza di quello trattato rispetto a quanto programmato, sempre che ciò non derivi da inosservanza delle strategie d'intervento programmate o inefficienze. In questo caso, su motivata e documentata richiesta del Gestore, si procederà al ritocco in aumento della tariffa. Altrettanto ma in diminuzione nel caso il volume erogato superi della stessa percentuale quanto programmato a iniziativa dell'Autorità d'Ambito. Alla revisione triennale della tariffa va previsto il volume idrico per il triennio successivo.

Variazioni della normativa Regionale, Statale o Comunitaria comporteranno un nuovo confronto d'aggiornamento con quanto presentemente fissato.

Art. 12 .3 Modalità di aggiornamento della tariffa (disciplinare ATO4 -2006)

Annualmente si procederà a verifica della articolazione della tariffa e della sua rispondenza alla tariffa media, operazione che si concluderà entro il 28 febbraio. *A partire dal settimo anno di gestione e nel caso di scostamenti sia dei volumi sia dell'importo totale dell'introito da tariffa (parte fissa e parte variabile) rispetto a quanto riportato nel Piano Tariffario si ritoccheranno le articolazioni di cui la punto precedente in caso di minori volumi e minor introito totale, o si procederà a diminuzioni di tariffa in caso di maggiori volumi e maggior introito totale, in modo tale da ripristinare l'introito totale da tariffa come previsto dal Piano Tariffario. Tali variazioni sono obbligatorie per il Gestore e saranno dallo stesso automaticamente applicate previa pubblicazione sul BURL.*

Entro il primo trimestre successivo a ciascun triennio, sulla scorta dei dati ricavabili dal triennio trascorso e sulla scorta delle valutazioni del Garante di cui al punto 1.2.3.1, si procede a revisione onde verificare:

- i miglioramenti di efficienza cui corrispondono la riduzione dei costi operativi;
- lo stato degli investimenti e ammortamenti in confronto a quanto prospettato dal d'Ambito;
- l'incasso effettivo dovuto all'applicazione tariffaria in confronto a quanto previsto dal PIANO;
- la valutazione annua dei parametri di qualità e efficienza del nonché dello stato degli interventi (parametro MALL);
- l'articolazione della tariffa.

Sulla scorta delle valutazioni elencate, l'Autorità d'Ambito determina la tariffa aggiornata per il triennio successivo, tenendo in particolare conto gli ammortamenti e gli investimenti necessari effettivi, anche in considerazione del caso siano questi stati nel triennio precedente in misura diversa a quanto preventivato.

Nella verifica della tariffa del triennio precedente quindi i costi operativi applicati si moltiplicheranno per il parametro MALL corrispondente a ciascun anno di gestione. Le differenze riscontrate tra l'incassato e il dovuto andranno a decurtazione della tariffa relativa al triennio successivo, (il coefficiente non può che essere uguale o inferiore all'unità).

Comunque tutte le differenze pregresse di tariffa dovute all'applicazione del parametro come all'articolazione vanno a conguaglio.

Per quanto attiene la ripartizione dell'eventuale maggiore efficienza della gestione rilevata alla fine del triennio, conformemente alla delibera della Conferenza dei Sindaci numero 11 del 15 dicembre 2004, essa sarà ripartita tra Gestore e tariffa nelle proporzioni di due terzi ed un terzo rispettivamente.

Il parametro MALL fino al 2011 viene calcolato ogni anno considerando il parametro QUAL e il parametro PAN pari a 1; per triennio successivo al 2011 il QUAL si assume come media tra il QUAL effettivo e i e il PAN variabile tra 0,99 e 1,01.

A regime i parametri QUAL e PAN saranno quelli effettivi dell'anno. Al termine dello sviluppo della prima tranche del programma degli interventi (2011) ed ai fini delle sue successive applicazioni verrà approvata congiuntamente, avvalendosi dell'esperienza maturata, una verifica delle modalità di determinazione del parametro MALL in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio e l'equilibrio economico finanziario della gestione. Motivo di incremento del valore tariffario pregresso (e quindi soggetto a conguaglio) può essere una variazione in diminuzione in misura superiore al 10 % del volume idrico erogato e di conseguenza di quello trattato rispetto a quanto programmato, sempre che ciò non derivi da inosservanza delle strategie d'intervento programmate o inefficienze. In questo caso, su motivata e documentata richiesta del Gestore, si procederà al ritocco in aumento della tariffa. Altrettanto ma in diminuzione nel caso il volume erogato superi della stessa percentuale quanto programmato a iniziativa dell'Autorità d'Ambito. Alla revisione triennale della tariffa va previsto il volume idrico per il triennio successivo.

Variazioni della normativa Regionale, Statale o Comunitaria comporteranno un nuovo confronto d'aggiornamento con quanto presentemente fissato.

Le verifiche e le revisioni triennali qui previste saranno operative a partire dal termine dello sviluppo della prima tranche del programma degli interventi (2011), a parte le verifiche annuali dell'articolazione tariffaria e della rispondenza dell'introito totale

Considerazioni sull'art.12.3

Nella nuova stesura dell'articolo è previsto che "A partire dal settimo anno di gestione, e nel caso di scostamenti sia dei volumi sia dell'importo totale dell'introito da tariffa (parte fissa e parte variabile) rispetto a quanto riportato nel Piano Tariffario, si ritoccheranno le articolazioni di cui la punto precedente; in caso di minori volumi e minor introito totale, o si procederà a diminuzioni di tariffa in caso di maggiori volumi e maggior introito totale, in modo tale da ripristinare l'introito totale da tariffa come previsto dal Piano Tariffario. Tali variazioni sono obbligatorie per il Gestore e saranno dallo stesso automaticamente applicate previa pubblicazione sul BURL".

Nel disciplinare tipo è previsto che a seguito della verifica annuale tra la tariffa derivante dall'applicazione tariffaria e quella reale media attesa si proceda al ritocco dell'articolazione. Evidentemente tutto ciò deve essere fatto nel rispetto dei limiti imposti dal METODO normalizzato, quindi tenendo presente il calcolo della tariffa di riferimento dalla quale poter definire la tariffa reale media. Quindi la condizione a cui bisogna rispondere nel ritocco dell'articolazione tariffaria è solo vincolata al METODO normalizzato.

Invece, nella nuova formulazione il riallineamento tariffario è vincolato "in modo tale da ripristinare l'introito totale da tariffa come previsto dal Piano Tariffario". Il Piano è un piano di previsione che va rivisto secondo lo sviluppo della gestione e nel rispetto del METODO, che tiene conto della qualità del servizio fornito (calcolo dei costi operativi ammessi) e del miglioramento dell'efficienza effettivamente raggiunto.

L'art.6 del METODO (d-lgs. Di Pietro) prevede che per sviluppare l'efficienza , più i costi reali si discostano dai costi operativi previsti nella tariffa di riferimento, maggiore è la riduzione percentuale richiesta sui costi reali di anno in anno (ovvero sulla relativa componente tariffaria).

Orbene tale metodo chiaramente è a vantaggio dell'utenza, che con la tariffa copre i costi di gestione.

Invece con la modifica del disciplinare si prevede che se il gestore fa il suo lavoro di raggiungere la riduzione dei costi, tale benefico " ... sarà ripartito tra Gestore e tariffa nelle proporzioni di due terzi ed un terzo rispettivamente". Ciò evidentemente è contro la norma ed a scapito dell'utenza che vedrà ridotta la tariffa solo di 1/3 rispetto al dovuto, nonostante la maggiore efficienza e la riduzione dei costi. Si tratta di un premio al gestore fuori dal METODO.

Per ciò che riguarda il parametro MALL, che misura la qualità del servizio reso, esso è stato "bloccato" prevedendo nella revisione del disciplinare, che fino al 2001, le sue componenti QUAL e PAN siano fissate pari a 1, ossia il massimo!

Se a questo si aggiunge la modifica introdotta con il nuovo testo aggiunto dell'art.12.3 (*"Le verifiche e le revisioni triennali qui previste saranno operative a partire dal termine dello sviluppo della prima tranche del programma degli interventi (2011), a parte le verifiche annuali dell'articolazione tariffaria e della rispondenza*

dell'introito totale"), si comprende come le revisioni tariffarie, con l'applicazione delle decurtazioni dovute al valore del parametro MALL siano state "bloccate" fino al 2012!!!

Nel disciplinare TIPO il MALL era "bloccato" solo nel primo triennio di gestione, in modo da non far pesare le difficoltà della fase di "startup" della gestione d'ambito esclusivamente sul gestore e permettere così l'avvio a regime del piano d'ambito.

Si osservi che il gestore, come previsto, ha continuato a calcolare di anno in anno il valore del MALL, ma come "concesso" con la modifica dell'art.12.3 sopra esposto, non ha applicato la decurtazione della tariffa nelle verifiche triennali.

I dati del MALL sono forniti anno per anno attraverso il "Rapporto di gestione".

A titolo dimostrativo si sono calcolate le penali derivanti dall'applicazione puntuale del MALL, come dichiarato nei rapporti di gestione, mentre per i costi operativi su cui effettuare la decurtazione, si sono utilizzati quelli dichiarati nei bilanci annuali del gestore.

Come si può desumere dalla tabella che segue, tali penali tra il 2006 e 2009 prevedrebbero una decurtazione della tariffa per un totale di oltre 23milioni544 euro.

PENALI DERIVANTI DAL PARAMETRO MALL - ANNI 2006-2009				
ANNO	MALL	SCOSTAMENTO % (1-MALL)*100	COSTI OPERATIVI	PENALE (art.30 Disciplinare)
2006	0,96070000	3,93%	€ 54.423.000	€ 2.138.824
2007	0,90770526	9,23%	€ 58.513.000	€ 5.400.442
2008	0,89036552	10,96%	€ 63.984.000	€ 7.014.853
2009	0,85877149	14,12%	€ 63.658.000	€ 8.990.324
TOTALE-->				€ 23.544.443

Certamente un bel risparmio che avrebbe fatto comodo all'utenza che ha dovuto pagare di più per un servizio di qualità inferiore a quella prevista.

8. Con delibera di Giunta n. 44/25.01.2007 la Regione Lazio chiedeva all'assessorato all'ambiente e cooperazione tra i popoli di svolgere un'indagine amministrativa sulla gestione del s.i.i. nell'ATO 4.

Con nota del 21.11.2008 del Direttore del Dipartimento Territorio, prot. n. D2/205364, veniva resa nota la relazione conclusiva all'esito dell'indagine, di cui veniva preso atto con deliberazione n. 883/28.11.2008 la Giunta regionale.

Leggendo la suddetta relazione (nonché il relativo Schema A ivi allegato), cui si fa espresso rinvio facendone integralmente proprio il contenuto, da intendersi in questo atto richiamato e trascritto, si riscontra che la Regione Lazio è giunta a conclusioni sostanzialmente coincidenti con le osservazioni sin qui svolte.

In sintesi, detta relazione, dopo una premessa e una breve esposizione della normativa in materia, esamina le diverse modificazioni e modifiche apportate alla Convenzione di gestione (in particolare rispetto a quella tipo) ed ai relativi allegati, nonché al Piano d'Ambito, giunge, per quanto attiene specificamente alla Convenzione di gestione, alle seguenti conclusioni:

“v

Dall'esame sistematico delle modifiche introdotte alla convenzione di gestione emerge uno sbilanciamento degli obblighi contrattuali eccessivamente favorevole alla parte privata, tale da attenuarne in maniera significativa il rischio di impresa.

Le modifiche alla convenzione di gestione apportate nel 2002 e poi nel 2006 appena illustrate, infatti, si sostanziano in una rinegoziazione delle condizioni contrattuali fondamentali poste a base della gara, operata dopo l'aggiudicazione della stessa, che ha consentito la traslazione degli oneri della gestione e del rischio d'impresa dal gestore all'autorità d'ambito, in contrasto con le previsioni di legge e degli atti di gara.

Tale pratica di rinegoziazione, anche secondo la giurisprudenza amministrativa, è illegittima, perché lesiva dei principi comunitari e del diritto interno posti a tutela della concorrenza. Secondo una prevalente giurisprudenza, gli atti negoziali così posti in essere sarebbero addirittura nulli, in quanto violativi di disposizioni imperative.

Le modifiche apportate alla convenzione di gestione sono altresì illegittime perchè difformi rispetto alla convenzione tipo di cui alla DGR 6924/1997.

Da ultimo si sottolinea l'ulteriore aspetto della mancata approvazione della convenzione di gestione e delle relative modifiche da parte di tutti i consigli dei comuni convenzionati, condizione che determina l'inefficacia delle stesse. Orbene la Provincia di Latina, considerando erroneamente le decisioni della conferenza come definitive e immediatamente operative, ha proceduto alla stipula della convenzione di gestione e delle successive modifiche con il gestore, in assenza della prescritta approvazione delle stesse da parte di tutti i consigli comunali convenzionati".

9. Quanto sopra esposto (a prescindere da ogni valutazione sul merito delle differenti formulazioni sopra riportate) è più che sufficiente a giustificare la mancata approvazione da parte del Comune di Aprilia, non potendosi ritenere, che nonostante le segnalate difformità e gli articoli aggiunti, la Convenzione approvata dalla Conferenza dei sindaci sia stata "definita sulla base della convenzione-tipo di cui all'art. 8" della L. R. n. 6/96 (come richiesto dal l'art. 9, comma 4, stessa L. R.).

Legittimamente, pertanto, la Regione, chiamata ad esercitare gli invocati poteri sostitutivi, avendo accertato la non conformità della Convenzione di gestione rispetto alla convenzione-tipo (e alla vigente normativa) ha deliberato di non esercitare detti poteri sostitutivi.

10. Con atto deliberativo n. 21 del 21.04.2010, il Consiglio comunale di Aprilia, per le ragioni ivi espresse, deliberava:

- di richiamare interamente tutto quanto esposto in premessa, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, dovendosi il suo contenuto intendere per interamente riportato;
- di confermare quanto stabilito dall'Ente comunale, con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 27 settembre 2005 e n.2 del 24 febbraio 2006, e segnatamente la volontà di non approvare lo schema di convenzione di gestione con i relativi allegati, predisposti con atto n. 1 del 9 aprile 2002 della conferenza d'ambito, e di ritenere conseguentemente invalida e/o inefficace e comunque di non approvare la convenzione

per la gestione del servizio idrico integrato, di cui all'atto rep. 20257 del 2 agosto 2002 con i relativi allegati;

- **di non approvare** lo schema di convenzione di gestione, con i relativi allegati, portanti modifiche ed integrazioni, predisposti con atto n. 6 del 14 luglio 2006 dalla Conferenza d'ambito, e di ritenere conseguentemente invalida e/o inefficace e comunque di non approvare la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'atto rep. 20518 del 25 gennaio 2007 con i suoi allegati;

- **di intimare** l'ATO 4 affinché, in ottemperanza alla vigente normativa ed alla sentenza del Consiglio di Stato n.5501/09, provveda entro sessanta giorni a conformare la Convenzione di gestione alla Convenzione tipo predisposta dalla Regione Lazio, nonché alla conseguente approvazione da parte di tutti i consigli comunali ed alla successiva stipula dell'atto di convenzione con Acqualatina s.p.a.;

- **di chiedere**, in difetto di quanto sopra nel termine indicato, alla società Acqualatina s.p.a l'immediata restituzione degli impianti di cui al verbale di consegna del 01/07/2004 e comunque di ogni impianto di proprietà comunale, avviando conseguentemente la temporanea gestione in proprio del servizio idrico sul territorio comunale;

- **di dare mandato** al Sindaco di provvedere, mediante l'ausilio dei competenti servizi comunali, a porre in essere tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie a realizzare quanto stabilito ai precedenti punti 4. e 5. del presente deliberato, autorizzandolo a resistere avverso le pretese che l'A.T.O.4 o Acqualatina s.p.a. dovessero far valere mediante la promozione di controversie in qualsiasi sede giudiziaria fossero proposte, avverso la presente deliberazione;

- **di incaricare** il Responsabile del Servizio Avvocatura dell'Ente di comunicare, a mezzo notifica o con altro mezzo idoneo per legge, la presente deliberazione al Presidente della Provincia di Latina, in qualità di ente coordinatore dell'A.T.O.4, alla Segreteria Tecnica Operativa d'ambito (S.T.O.) e alla società Acqualatina S.p.a.

11. Detta delibera veniva inviata/notificata al Presidente della Provincia di Latina, in qualità di ente coordinatore dell'A.T.O.4, alla Segreteria Tecnica Operativa d'ambito (S.T.O.) e alla società Acqualatina S.p.a.

Conseguentemente il Sindaco di Aprilia, con atto del 9/6/2010, notificato il 11/6/2010 All'ATO 4 – Autorità d'Abitto Territoriale Ottimale, al Presidente della Provincia di Latina, in qualità di ente coordinatore dell'A.T.O.4, alla Segreteria Tecnica Operativa d'ambito (S.T.O.) e alla società Acqualatina S.p.a., rivolgeva formale invito all'ATO 4 e, per quanto di loro competenza, gli organi in indirizzo, affinché, in ottemperanza alla vigente normativa ed alla sentenza del Consiglio di Stato n.5501/09, provveda entro sessanta giorni dal ricevimento della presente a conformare la Convenzione di gestione alla Convenzione tipo predisposta dalla Regione Lazio, nonché alla conseguente approvazione da parte di tutti i consigli comunali ed alla successiva stipula dell'atto di convenzione con Acqualatina s.p.a.

12. L'A.T.O.4 non ha mai provveduto a conformare la Convenzione di gestione alla Convenzione tipo predisposta dalla Regione Lazio e, previo rispetto del procedimento di approvazione previsto dalla normativa, a stipulare con Acqualatina s.p.a. una Convenzione di gestione conforme a quella tipo della Regione Lazio.

13. E' interesse e volontà del Comune di Aprilia - in difetto di una corretta Convenzione di gestione - di chiedere la nullità e/o di inefficacia, ovvero annullamento della Convenzione di gestione attualmente in essere tra l'ATO4 ed Acqualatina s.p.a., ritenendo *incidenter tantum* l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi di approvazione da parte dell'ATO4 della Convenzione di gestione conseguentemente stipulata con Acqualatina e di chiedere alla società Acqualatina s.p.a l'immediata restituzione degli impianti di cui al verbale di consegna del 01/07/2004 e comunque di ogni rete e impianto di proprietà comunale, avviando conseguentemente la temporanea gestione in proprio del servizio idrico sul territorio comunale al fine di assicurare il servizio di approvvigionamento idrico alla popolazione.

Quanto sopra dedotto, il Comune di Aprilia, come in epigrafe rapp.to e difeso,

cita

- **AUTORITA' DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 – LAZIO MERIDIONALE – LATINA (ATO 4)**, in persona del legale pro tempore, nella sede istituita presso la Provincia di Latina in Latina alla via Costa n. 1,

- **ACQUALATINA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede sociale in Latina al V.le P.L. Nervi snc c/o Latina – Fiori Torre 10 Mimose, a comparire avanti al Tribunale di Latina, nella nota sede in Piazza Bruno Buozzi, sezione e giudice designandi, **all'udienza del 22 febbraio 2011**, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, avanti al giudice designato ai sensi dell'art. 168bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'adito Giudice, in accoglimento della domanda e contrariis reiectis:

a)- **accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, della Convenzione di gestione**, con i relativi allegati, attualmente in essere tra l'ATO4 ed Acqualatina s.p.a. - di cui all'atto rep. 20518 del 25 gennaio 2007 con i suoi allegati, nonché di quella di cui all'atto rep. 20257 del 2 agosto 2002 con i relativi allegati - **ovvero annullarle e dichiararle inefficaci**, quantomeno nei confronti del Comune di Aprilia - anche ritenendo, *incidenter tantum*, l'illegittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi di approvazione da parte dell'ATO4 della Convenzione di gestione e dei relativi allegati, sopra richiamati, o comunque connessi, disapplicandoli nel presente giudizio;

b)- *per l'effetto*, anche previa declaratoria di nullità e/o inefficacia ovvero annullamento dell'atto di consegna degli impianti di cui al verbale in data **01/07/2004** e di ogni atto attinente alla consegna di opere e/o impianti di proprietà comunale, **ordinare a Acqualatina s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per quanto di ragione, **all' AUTORITA' DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 – LAZIO MERIDIONALE – LATINA (ATO 4)**, in persona del legale pro tempore, l'immediata restituzione al Comune di Aprilia degli impianti di cui al verbale di consegna del 01/07/2004 e comunque di ogni rete, opera e impianto di proprietà comunale, ivi comprese le opere di cui all'allegato

n. 1 del decreto n. 475/2002 del 22.10.2002 del Presidente della Giunta regionale del Lazio. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da porre a carico dell'ATO 4 e di Acqualatina s.p.a.

In via istruttoria, con ampia riserva di ogni richiesta di mezzi prova e di ulteriori deduzioni e produzioni, si producono i seguenti documenti:


1. Convenzione di cooperazione
2. Conferenza dei Sindaci atto n.7-2000 Bando e disciplinare di GARA
3. Provincia di Latina-Bando di gara per la selezione del socio privato
4. Conferenza dei Sindaci atto n. 1 del 9/4/2002 Approvazione atti propedeutici CONVENZIONE ed ALLEGATI
5. CONVENZIONE DI GESTIONE in originale contratto rep.20257 del 2/8/2002
6. Convenzione di gestione 2002
7. Disciplinare Tecnico contratto 2002
8. Atto aggiuntivo del 28/4/2003 alla convenzione di gestione- Estensione periodo transitorio
9. Conferenza dei Sindaci Atto n.4 del 16/4/2004 Articolazione tariffaria 2004 ed Accordo ATO4-Acqualatina spa per mancato equilibrio del piano
10. Conferenza dei Sindaci Atto n.5 del 28/9/ 2005 e relativo Accordo ATO4-Acqualatina spa
11. Conferenza dei Sindaci Atto n.6 del 14/7/2006 Revisione piano-convenzione ed approvazione tariffa 2006
12. Conferenza dei Sindaci Atto n.6 del 14/7/2006 All. C1 Modifiche alla Convenzione di Gestione
13. Conferenza dei Sindaci Atto n.6 del 14/7/2006 All. C6 Modifiche Disciplinare Tecnico
14. Conferenza dei Sindaci Atto n.6 del 14/7/2006 All. C7 Modifiche Regolamento servizio idrico
15. Atto aggiuntivo alla Convenzione di gestione - Rep. 20518 del 25/1/2007
16. Allegato A1 - Piano degli investimenti- contratto 2007
17. Allegato C - Disciplinare tecnico convenzione contratto 2007
18. Convenzione di cooperazione come allegata al contratto 2007
19. Delibera Consiglio comunale di Aprilia n.2 del 16/2/1998 Approvazione Conv. Cooperazione- annullamento DCC n°65 del 18/10/1996

20. Delibera Consiglio comunale di Aprilia n.13 del 27/9/2005 Servizio idrico determinazioni
21. Delibera Consiglio comunale di Aprilia n.2 del 24/2/2006 SII - Non approvazione Conv.ne GESTIONE ATO4
22. Delibera Consiglio comunale di Aprilia n. 21 del 21/4/2010 Conferma determinazioni su SII-adequamento convenzione di gestione- eventuali azioni restituzione impianti
23. Comune di Aprilia- ATTO DI INTIMAZIONE DELIBERA n.21 del 21/4/2010
24. LEGGE REGIONALE L.R. 22/1/1996, n 6 creazione ATO e Convenzione Cooperazione tipo
25. Delibera della giunta regionale n. 5108 del 31/7/1997 Linee guida per la formazione del Piano d'Ambito
26. Delibera della giunta regionale 6924 del 4/11/97 CONVENZIONE TIPO per la gestione S.I.I. (pubblicazione G.U.)
27. Delibera della giunta regionale n 44 del 25 /1/2007 Mancato esercizio poteri sostitutivi per convenzione gestione ATO4
28. Delibera della giunta regionale n. 883 del 28/11/2008. Presa d'atto della relazione conclusiva indagine amministrativa sull'attività S.I.I. ATO4 latina- determinazioni
29. Sentenza TAR 136-2007 annullamento delibera n. 2 del 24/2/2006 Non approvazione convenzione ATO4
30. Consiglio di Stato sentenza 5501-2009
31. Sentenza TAR LT 122-2009 - RGR 550-2007 AQL contro Regione annullamento DGR44-2007
32. DECRETO Pres. REGIONE Lazio 475-2002 Trasferimento impianti regionali ai comuni ATO4
33. Verbale consegna impianti ATO4-COMUNE APRILIA del 1/7/2004.

LA CAUSA E' DI VALORE INDEFINITO

Latina, 04.11.2010

Avv. Carlo Bassoli



Avv. Luciano Falcone



PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto Domenico D'Alessio, nato a Campotosto (AQ), il 27 giugno 1948, in qualità di Sindaco del Comune di Aprilia, giuste deliberazioni di G.C. n. 212 del 06 agosto 2010 e n. 289 del 04 novembre 2010, delega gli avvocati Luciano Falcone e Carlo Bassoli a rappresentare e difendere, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, il Comune di Aprilia nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, comprese le eventuali azioni d'urgenza e cautelari, nonché eventuali procedimenti di reclamo, di opposizione, di impugnazione ed esecuzione, conferendo loro ogni e più ampia facoltà ivi comprese quelle di proporre opposizione, proporre appello, domande ed eccezioni riconvenzionali, rinunciare agli atti e accettare la rinuncia, riassumere il giudizio, conciliare, transigere, riferire e deferire il giuramento decisorio, chiamare terzi in causa, incassare, rilasciare quietanza, variare ed eleggere domicilio, nominare altri avvocati e farsi sostituire.

Elegge domicilio presso lo studio degli stessi in Latina, Via Priverno 18.


Dichiara che è stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Aprilia, li 04 novembre 2010

Il Sindaco del Comune di Aprilia

Domenico D'Alessio



Vera la firma

Avv. Luciano Falcone

Avv. Carlo Bassoli

01018



41/1/82

A handwritten signature or scribble in black ink, located below the date "41/1/82".

Relazione di notificazione.

A richiesta come in atti,


Io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Latina, ho notificato l'atto che precede in copia conforme a:

AUTORITA' DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.4-LAZIO MERIDIONALE-LATINA (ATO 4), in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica nella sede istituita presso la Provincia di Latina in Latina alla Via Costa, n.1, ivi consegnandola a mani



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

ASPIRANT



ASPIRANT

A handwritten signature or scribble consisting of a single, continuous, looping line.